

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

## LXXXIX.

## TORNATA DEL 16 APRILE 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

**SOMMARIO.** *Omaggi. = Congedi. = Convalidazione delle elezioni dei collegi di Caccamo, Lugo, Avigliana e Maglie. = Seguito della discussione dello schema diretto ad accordare al Governo la facoltà di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni della Sicilia — Emendamento del deputato La Porta e di altri all'articolo 5, appoggiato dal deputato Di Pisa, e approvato — Articolo addizionale del deputato La Porta, parimente approvato — Articolo 7, approvato senza discussione — Emendamento del deputato Maurigi ed aggiunta del deputato Inghilleri all'articolo 8 — Il ministro dell'interno e il relatore Pianciani accettano l'emendamento, ma oppongono all'aggiunta — Il deputato Inghilleri converte questa in un voto motivato nel quale prendesi atto di alcune dichiarazioni fatte dal ministro — Obbiezioni contro l'articolo del deputato Bordonaro, alle quali rispondono il ministro, il deputato Colonna di Cesarò ed il relatore — Spiegazioni date dal deputato Borruso. = Il deputato Berti Domenico giura. = Insistenze del deputato Bordonaro, e dubbi sollevati dal deputato Di Pisa, cui risponde il deputato Di Rudinì — Approvazione del detto voto motivato e dell'articolo — Approvazione dei rimanenti articoli, con una variazione all'articolo 9, proposta dal deputato Omodei, e accettata dal ministro, e dopo ritirato dal deputato La Porta un emendamento presentato all'articolo 11. = Discussione del disegno di legge per l'estensione ai medici della marina militare delle disposizioni della legge del 9 ottobre 1873 — Ragioni date dal ministro per la marineria dell'abbandono di un articolo 2 che riguardava gli ufficiali del genio navale — Raccomandazioni dei deputati Mocenni e Borghi, e dichiarazioni del relatore Maurigi — Approvazione dell'articolo unico. = Scrutinio segreto sopra questi due disegni di legge, e loro approvazione. = Discussione del disegno di legge forestale — Considerazioni del deputato Ceresa contro di esso, del deputato Cencelli in favore, con qualche riserva, del deputato Maiocchi pure in favore, purchè approvato nei termini proposti dal Ministero — Dichiarazione a tale riguardo del ministro per l'agricoltura e commercio.*

La seduta è aperta alle ore due pomeridiane.

Il segretario Del Giudice dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi del sunto della seguente petizione.

1482. Il sindaco del municipio di Pietrapertosa, provincia di Basilicata, invia un'istanza di quel Consiglio comunale tendente ad ottenere una proroga alla legge 8 giugno 1873, n° 1389, sull'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

**PRESIDENTE.** Si dà comunicazione di un elenco di omaggi stati ultimamente presentati alla Camera.

**QUARTIERI, segretario. (Legge)**

Dal Ministero dei lavori pubblici — Prodotti delle ferrovie del mese di gennaio 1877, copie 4;

Dallo stesso — Prodotti delle ferrovie del mese di febbraio 1877, copie 4;

Dal regio istituto di studi superiori di perfezionamento in Firenze — Annuario dell'istituto per l'anno scolastico 1876-77, una copia;

Dal tenente generale Giovanni Cavalli, senatore del regno — Cenni intorno all'artiglieria di maggior potenza, copie 4;

Dal segretario generale del Consorzio nazionale — Relazione sommaria sul procedimento e sulle risultanze dell'amministrazione del Consorzio nazionale nell'anno 1876, copie 4;

Dal cavaliere Ignazio Villa — Proposte sulla perequazione delle imposte fisse, copie 40;

Dal regio istituto d'incoraggiamento alle scienze

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

naturali economiche e tecnologiche in Napoli — Atti del regio istituto, volume III, parte seconda, copie 2 ;

Dai prefetti di Caserta e di Udine — Atti del Consiglio delle provincie di Terra di Lavoro e di Udine, sessioni 1876, una copia ;

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio — Relazione sull'amministrazione dell'Economato generale nell'anno 1876, copie 300 ;

Dall'avvocato cavaliere E. Franceschi — L'arte della parola nel discorso, nella drammatica e nel canto, una copia ;

Dalla regia Accademia Raffaello d'Urbino — Atti di quella regia Accademia e discorsi del cavaliere Basilio Magni, una copia ;

Dal Ministero di agricoltura, industria e commercio — Bollettino della situazione dei conti degli istituti di emissione al 31 dicembre 1876, copie 15 ;

Dallo stesso — Notizie intorno alla circolazione fiduciaria illegittima fino a luglio 1876, una copia ;

Dalla sovrintendenza degli archivi di Stato lombardi — Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi, coordinati per cura del cavaliere Luigi Osio, volume III, parte seconda, una copia ;

Dal signor G. B. Lodigiani, da Codogno — Soluzione del problema ferroviario, copie 300.

**PRESIDENTE.** Chiedono un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cerulli, di giorni 8; De Riseis, di 3; Della Rocca, di 4; Corsini, di 6; Filopanti, di 2; Celesia, di 10; Massa, di 25; Frenfaneli, di 3; Toscano Gaetano, di 20; per motivi di salute, Parisi-Parisi, di giorni 15.

(Sono accordati.)

La Giunta delle elezioni, dopo esaminati i processi verbali delle elezioni seguite nei collegi di Caccamo, Lugo, Avigliana e Maglie, avendo riconosciuto che nei candidati concorrevano le condizioni richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarate valide le elezioni degli onorevoli Di Baucina-Licata principe Biagio, Bonvicini avvocato Eugenio, Berti Domenico e Minervini avvocato Luigi.

Do atto alla Giunta delle elezioni di queste sue deliberazioni.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA RIFORMA DELLA CIRCOSCRIZIONE DEI COMUNI DI SICILIA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per accordare al Governo la facoltà di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

La Camera ricorderà che nell'ultima tornata sono stati approvati i primi quattro articoli; viene ora l'articolo 5. Ne do lettura:

« Art. 5. La Giunta provinciale, nel formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, terrà conto delle modificazioni che nel solo interesse catastale furono fatte alle circoscrizioni territoriali dei Comuni siciliani in forza del regio decreto 17 novembre 1838, n° 4993, e delle relative istruzioni approvate con regio decreto di pari data, nonchè degli studi fatti dalle Commissioni istituite col regio decreto 12 febbraio 1855, n° 1858, per la riforma della circoscrizione territoriale della Sicilia.

« La Giunta dovrà inoltre procurare, in quanto è possibile:

« 1° che i possessori delle terre da assegnarsi ad ogni territorio dipendano pei servizi amministrativi, giudiziari e finanziari dalle autorità residenti in un medesimo Comune, che deve essere, di regola, il più prossimo, il più centrale, il più accessibile;

« 2° che il territorio contenga le terre coltivate dai naturali del Comune a cui saranno assegnate;

« 3° che si concilino con equità gli interessi economici e finanziari dei diversi Comuni;

« 4° che si seguano i limiti naturali nel fissare i confini di ciascun territorio;

« 5° che si rispettino i limiti attuali delle provincie. »

A questo articolo l'onorevole La Porta aveva presentato un emendamento, al quale egli ne ha poscia sostituito un altro, concordato fra lui e gli onorevoli Pianciani, Di Rudini e Colonna, che sono membri della Commissione.

Do lettura adunque di questo nuovo articolo:

« Art. 5. La Giunta provinciale nel formare il progetto delle nuove circoscrizioni territoriali terrà conto delle esigenze, delle risorse economiche, della situazione finanziaria dei comuni, nonchè dei decreti regi e degli atti precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

« La Giunta altresì procurerà, per quanto è possibile, di valersi dei criteri contenuti nelle istruzioni che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855, n° 1858.

« La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a più provincie non darà luogo al passaggio di comuni da una ad altra provincia. »

L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** La Giunta anche l'accetta perchè l'ha firmato.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

PIANCIANI, *relatore*. I membri della Giunta l'accettano completamente.

PRESIDENTE. Dunque ha la parola l'onorevole La Porta per svolgere il suo emendamento.

LA PORTA. La Camera rammenterà che io su questo progetto di legge, quando esso si trovò nel periodo della presa in considerazione, manifestai dei forti dubbi e sulla sua opportunità e sull'indefinito carattere, con cui si presentava, perchè mancante di criteri, di norme direttive, che avessero governato l'indirizzo per le modifiche della circoscrizione.

Ricorderà pure come ne facessi una questione di ordine generale, come desiderassi la precedenza della costituzione del comune, mercè la nuova legge che era presentata, come io credessi indispensabile la riforma del demanio tassabile dei comuni, onde sgombrare la questione della circoscrizione da quella incidenza aspra e pericolosa sui bilanci comunali.

Però, dopo avere interrogato i miei colleghi deputati eletti nelle provincie siciliane, ed avere constatato che la maggioranza di essi desiderava, anche nella presente condizione di cose, una modifica della circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia, dopo che ho veduto che la Commissione entrava nell'ordine delle idee, delle norme direttive, dichiaro, come del resto ho dimostrato col mio contegno nella discussione generale, di accettare in massima il presente disegno di legge, in omaggio alla maggioranza dei miei colleghi delle provincie siciliane, in omaggio al nuovo concetto che ora informa la legge.

Le mie preoccupazioni però si concentrano sull'articolo quinto, dove risiede, per così dire, la sostanza della legge, cioè sull'indirizzo che deve guidare le Giunte provinciali nel formare il progetto delle nuove circoscrizioni, il Consiglio di Stato nei suoi pareri, ed il Governo nei suoi giudizi definitivi.

È per ciò, che di fronte alle proposte formulate dalla Commissione, ho presentato un emendamento che fu l'altro ieri stampato e distribuito.

L'obbiettivo del mio emendamento, o signori, era quello di spogliare questi criteri da ogni apparenza di parzialità a favore o a pregiudizio di uno o di un altro comune, e di mantenerli sul terreno della imparzialità e della giustizia in tutto e per tutti.

Questo era il mio concetto, il mio obbiettivo determinato dal dovere che io sentiva e che apprezzavo e con me dovevano sentire ed apprezzare quanti sono in quest'Aula; ed anche, non esito a dirlo, dalla situazione speciale di rappresentante un collegio della Sicilia, situazione che credo comune a

gran parte dei miei colleghi delle provincie siciliane.

Ognuno di noi si trova nella condizione di dover sostenere interessi di comuni che domandano modifica di circoscrizione, tanto ai comuni dello stesso collegio, come a comuni di altri collegi elettorali. Quindi la necessità di tenere rigorosamente i criteri direttivi per la modifica della circoscrizione territoriale in un campo rigorosamente imparziale di giustizia distributiva, e tale, che, facendo ragione ai diritti di chi domanda nuovo territorio, non offenda quelli di chi crede di non doverne concedere.

Oggi son lieto di aver potuto modificare la redazione del mio emendamento, e di unire il mio nome a quello dei miei onorevoli colleghi Di Cesarò, Rudini e PIANCIANI, in un emendamento comune il quale rappresenti questa imparzialità di criteri e nel concetto e nella redazione, come ve ne assicurano le firme dei proponenti.

Questo emendamento, o signori, contiene tutti i criteri che si possono desiderare nel regolare una circoscrizione territoriale, poichè, come dissi, le circoscrizioni territoriali presentano nella situazione attuale due caratteri generali. L'uno è quello della situazione del bilancio comunale, della situazione economica dei comuni, poichè per la condizione del sistema tributario italiano rispetto ai comuni, il territorio comunale rappresenta gran parte delle entrate comunali; la precipua parte del demanio tassabile dei comuni rurali. Quindi il primo criterio da noi presentato è quello della situazione economica e finanziaria dei comuni, delle spese alle quali sono obbligati e che costituiscono le loro esigenze, e quindi delle loro risorse economiche, della condizione dei loro bilanci.

Certamente il nostro articolo 5 non è ispirato al sistema di una legge agraria, che voglia distribuire i territori in ragione del numero degli abitanti.

È ben più alto il concetto che un Parlamento deve tenere presente quando si tratta di modificare, di spostare secolari possessi, secolari situazioni economiche. Quindi, tener conto dei bisogni, delle condizioni economiche, delle esigenze di tutti, è questo il primo criterio da noi formulato. Noi vogliamo altresì che si tenga conto di tutti gli atti e decreti precedenti che valsero a modificare o furono prescritti per la modifica dei territori comunali in Sicilia.

Vi aggiungiamo anche, per quanto è possibile, i criteri che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855, e che riguardano anche gli interessi delle popolazioni, il criterio dei possessi, il criterio dei limiti naturali, delle condizioni topografiche.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

Vi è poi l'altro grande carattere generale che si può tenere presente in materia di circoscrizioni; l'interesse dei servizi pubblici, il servizio giudiziario, l'amministrazione della giustizia, quello dell'ordine pubblico, il servizio finanziario, criteri complementari, dalla cui collettività sorge quella norma complessiva che le Giunte provinciali, il Consiglio di Stato e il Governo del Re devono considerare e valutare per la riforma delle circoscrizioni. L'emendamento finalmente riguarda i comuni contermini di più provincie. È possibile la modifica dei territori comunali di una regione, senza andare a toccare i comuni contermini?

Vi sono parecchi comuni che possono stare fra due o tre provincie, i cui territori possono richiedere forse una modifica. Allora viene la quistione. Non si può toccare il territorio di questi comuni senza alterare il territorio delle provincie; un limite qui è messo.

Non si scompongono i comuni che formano una provincia, non deve avvenire, che per l'alterazione dei territori dei comuni contermini e di quello delle provincie alle quali appartengono, possa un comune di una provincia passare ad un'altra. Questo è l'ultimo paragrafo dell'emendamento di cui fu data lettura dall'onorevole presidente, e firmato da me, e dagli onorevoli Colonna, Di Rudinì, Pianciani. Io credo di avere espresso in poche parole quale è l'obbiettivo dell'emendamento sull'articolo 5. Io spero che tutti i miei colleghi delle provincie siciliane, come tutta la Camera, vorrà dare il suo voto a questo emendamento, il quale per noi rappresenta un imparziale criterio complessivo nel dirigere i lavori difficili, e gravi della circoscrizione territoriale in Sicilia. Non occorre che io dica essere questo un lavoro che ha d'uopo di tutta l'assennatezza delle autorità locali, come delle Giunte che saranno elette, e del Consiglio di Stato, e specialmente poi del Governo del Re, a cui è data la facoltà di deliberare intorno a questo importante e difficile lavoro.

Dichiaro sin d'ora che l'emendamento all'articolo 11 io lo ritiro, e ciò anche d'accordo cogli onorevoli colleghi che hanno con me firmato l'emendamento all'articolo 5.

Io credo di non essere uscito, nelle dichiarazioni fatte a proposito dei miei emendamenti, da quegli obbiettivi che coloro, i quali con me lo concordarono, ebbero nel formularlo. Epperò io spero che la Camera vorrà onorarli del suo voto favorevole.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Di Pisa ha facoltà di parlare.

**DI PISA.** Quando presi la parola nella discussione generale del progetto, io dichiarai di non potere accettare il numero 5 dell'articolo 5, il quale met-

teva dei vincoli tutte le volte che si fosse trattato di modificare i territori provinciali, e dissi allora che avrei presentato un emendamento. Ora che vedo questi miei giusti desideri essere soddisfatti dall'ultima parte dell'emendamento già stato svolto dall'onorevole La Porta, io mi dispenso naturalmente dal presentare il mio emendamento che aveva in animo di proporre.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo 5 come fu concordato tra l'onorevole La Porta, la Commissione ed il Ministero. Ne do lettura :

« Art. 5. La Giunta provinciale, nel formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, terrà conto delle esigenze, delle risorse economiche e della situazione finanziaria dei comuni, non che dei decreti regi e degli atti precedenti riferibili alle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

« La Giunta altresì procurerà per quanto è possibile di valersi dei criteri contenuti nelle istruzioni che fan seguito al decreto del 12 febbraio 1855, numero 1858.

« La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni contermini a più provincie non darà luogo al passaggio di comuni da una ad altra provincia. »

Coloro che sono d'avviso che quest'articolo debba essere approvato sono pregati d'alzarsi.

(È approvato.)

L'onorevole La Porta a quest'articolo ne fa seguire un altro, il quale è stato anche accettato dalla Commissione. Ne do lettura:

« Quando siano presentate dimande che interessano comuni contermini, ma appartenenti a provincie diverse, il prefetto ne informerà il ministro dell'interno.

« In questi casi sarà designato con decreto reale quale fra le Giunte provinciali dovrà formare il progetto di nuova circoscrizione, e la Giunta a ciò designata dovrà, prima di formare il progetto, sentire su tali domande l'avviso delle altre Giunte, non che dei Consigli provinciali interessati nei modi e termini prescritti dall'articolo 4.

L'onorevole ministro accetta quest'articolo aggiunto?

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Sì.

**LA PORTA.** Domando la parola.

Quest'articolo è una conseguenza dell'articolo 5 che fu formulato d'accordo anche coll'onorevole Di Rudinì, perchè mancava davvero per le modifiche dei comuni contermini a più provincie la Giunta che avesse preparato il progetto. Trattandosi di comuni contermini che appartengono a diverse provincie, non si sapeva da quale Giunta provinciale si dovesse formare il progetto: così quest'articolo prov-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

vede a quella involontaria lacuna; ed essendo stato accettato dal ministro e dalla Commissione, non occorre che aggiunga parole per raccomandarlo alla Camera.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti quest'articolo di cui ho dato lettura, e che sarà il 6 della legge.

Coloro che sono d'avviso che debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo che prima era 6, ed ora diventa 7.

Esso è così concepito:

« Art. 7. Le perizie e i lavori topografici, che la Giunta provinciale stimerà di ordinare, dovranno essere eseguiti dagli ingegneri del genio civile, e le spese dovranno essere anticipate e sostenute dai Comuni richiedenti la rettificazione della propria circoscrizione territoriale. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Passiamo all'articolo 8:

« I Comuni dai quali sarà distaccata una parte del territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verrà meno perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.

« L'ammontare del debito da porsi a carico del Comune, al quale il territorio dovrà essere aggregato, sarà determinato nel tempo stesso in cui si delibererà il progetto della nuova circoscrizione. »

A quest'articolo furono proposti emendamenti dagli onorevoli Maurigi ed Inghilleri.

L'onorevole Maurigi vorrebbe che dopo le parole: « del loro debito, » fossero aggiunte le seguenti: « risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877. »

Pel rimanente si rimette poi all'articolo come è stato redatto dalla Commissione.

La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Maurigi?

**DI RUDINI.** (Della Giunta) L'accetta.

**PRESIDENTE.** Il ministro accetta?

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maurigi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**MAURIGI.** Io non dirò che pochissime parole dopo la benevola accoglienza che tanto la Commissione, quanto il ministro, hanno voluto fare al mio emendamento.

Nella bella elucubrazione con cui la Commissione ha saputo svolgere e completare in un lungo numero d'articoli il concetto dei proponenti questo progetto di legge, certo una delle disposizioni più

lodevoli è quella che in questo momento stiamo per discutere; imperocchè sarebbe stata una grande ingiustizia che colla perdita delle fonti di attività, fossero stati conservati ai comuni danneggiati i pesi interi che precedentemente li gravavano. Però questo concetto verrebbe ad avere un significato completamente opposto, e che non poteva essere certo nell'intenzione della Commissione, se non avesse un limite il quale rendesse impossibile che, all'annuncio di quest'articolo votato dalla Camera, molti comuni si accingessero contrarre dei nuovi debiti. Potrebbe spingerli a questo espediente, sempre deplorabile, il pensiero di spendere nelle agglomerazioni che sono centro sicuro del comune, i quattrini che poi dopo sarebbero obbligati a pagare i municipi contermini che erideterrebbero una parte del loro territorio.

In ogni modo il solo fatto di presentare uno stimolo a contrarre dei debiti, sarebbe assolutamente contrario al concetto a cui s'informa questo progetto di legge, che è quello di migliorare le condizioni dei comuni, e, per conseguenza, ad alleviare, possibilmente, le condizioni già tanto oberate dei contribuenti.

Per queste considerazioni io mi permetto di raccomandare alla Camera l'accettazione di questo emendamento, che del resto ha trovato così benevola accoglienza, sono lieto di ripeterlo, tanto per parte del Ministero, che per parte della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Inghilleri, come dissi, propone un emendamento, anzi un'aggiunta che sarebbe collocata in fine dell'articolo. Ne do lettura:

« Il Governo del Re, senza interrompere il corso della esecuzione della legge del 1° luglio 1873, numero 1484, è autorizzato ad applicare il disposto del presente articolo ai casi previsti dalla suddetta legge 1873. »

La Commissione accetta l'aggiunta dell'onorevole Inghilleri?

**PIANCIANI, relatore.** La Commissione ha considerato il caso di Monreale, come un caso assolutamente separato, ed ha voluto lasciare le cose come stavano. Se però l'onorevole Inghilleri vuole proporre alla Camera di portare una variazione, riconoscendo la giustizia del principio che è stato deliberato, e che ha accettato la Giunta nella legge di cui si tratta, essa non si oppone o se ne rimette alla decisione della Camera.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Sono dolente di non poter accettare l'aggiunta dell'onorevole Inghilleri. Con essa si verrebbe a turbare il corso delle domande già iniziate e prossime ad essere risolte.

L'onorevole Inghilleri sa che per effetto della

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

legge del 1873, molti atti sono stati fatti dai comuni e dalle provincie. Questi atti sono arrivati in ritardo al Ministero dell'interno; ed oggi o domani, come ebbi occasione di dichiarare l'altro giorno, saranno rimessi al Consiglio di Stato. Se la Camera approvasse l'aggiunta dell'onorevole Inghillieri, bisognerebbe rimandare nuovamente tutte queste pratiche ai comuni ed alle provincie interessate, e così si perderebbe molto tempo, con danno dell'amministrazione.

Quello di cui posso assicurare l'onorevole Inghillieri è, che il Governo terrà conto degli interessi dei comuni, che perderanno una parte del loro territorio. È evidente che, perdendo una parte del territorio, debbono essere sgravati di una parte dei pesi.

Se questa mia dichiarazione basterà all'onorevole Inghillieri, io ne sarò soddisfatto; e, lo ripeto, sono dolente di non poter accettare l'aggiunta che egli propone.

**INGHILLIERI.** In seguito alla dichiarazione dell'onorevole ministro dell'interno sull'aggiunzione che io aveva proposto all'articolo 7 di questa legge, io dirò che la aggiunzione era diretta ad attuare un principio di giustizia, vale a dire, che quello che si faceva per gli altri comuni era conveniente che si facesse anche per quello di Monreale, per cui una legge apposita era stata approvata il 1° luglio 1873.

In conseguenza a me basta la dichiarazione fatta dal ministro dell'interno, perchè la ritengo come dichiarazione autentica intorno alla legge 1° luglio 1873, cioè, che quei comuni che aumentano di una parte di territorio e quindi in parte aumentano le loro risorse economiche, è giusto e conveniente che si addossino anche parte dei debiti in conformità anche della disposizione dell'articolo 7 della presente legge.

Io quindi non insisto sulla mia proposta aggiuntiva, ma credo opportuno di presentare un ordine del giorno che non è altro se non che la fotografia e la espressione più scolpita del concetto del ministro dell'interno, il quale, credo, non avrà difficoltà di accettarlo, come quello che dà la spiegazione autentica del suo concetto. *(L'oratore invia il suo ordine del giorno al presidente che lo trasmette al ministro)*

In questo modo l'onorevole Minghetti non dubiterà più che la legge del 1873 non avrà l'intero suo corso, e nello stesso modo l'onorevole ministro dell'interno non avrà bisogno di consultare i Consigli comunali e provinciali, appunto perchè a questo modo, come si attua la legge del 1873, si attuerà anche questo principio di giustizia.

Io confido che l'onorevole ministro dell'interno

accetterà il mio ordine del giorno, e lo accetterà anche la Commissione.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'ordine del giorno dell'onorevole Inghillieri è concepito in termini troppo generali, ed io non vorrei che ingenerasse equivoci.

In esso si parla in genere dell'applicazione della legge 1° luglio 1873.

Ho dichiarato e dichiaro nuovamente, che la questione sarà esaminata con equità, ma non per questo intendo modificare la legge del 1873. Questa questione, non è stata per nulla sollevata nè decisa, nè dai comuni interessati, nè dalle provincie; essa rimane intatta. Verrà ora esaminata dal Consiglio di Stato e poi dal Governo. Se dunque l'onorevole Inghillieri si contenta di prendere atto di questa dichiarazione io non incontro veruna difficoltà ad accettare il suo ordine del giorno; che se poi egli volesse farne una questione generale della legge del 1873, in questo caso io non potrei accettarlo.

**INGHILLIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Inghillieri ha facoltà di parlare.

**INGHILLIERI.** Mi permetta la Camera che io spieghi il concetto del mio ordine del giorno. Il mio ordine del giorno è in termini generici, come lo sono in generale tutti gli ordini del giorno. Essi, come ben sa l'onorevole ministro, si specificano secondo la discussione che ha avuto luogo. Noi finora non abbiamo qui fatto contrasto che sulla repartizione dei debiti, quindi il mio ordine del giorno si riferisce unicamente, si limita alla questione della ripartizione dei debiti, e non è altro che l'espressione scolpita del pensiero manifestato dall'onorevole ministro dell'interno.

Con un ordine del giorno, ben lo vede l'onorevole ministro, non si può dire: il Consiglio di Stato esaminerà, discuterà, risolverà, ecc., ecc.; naturalmente l'ordine del giorno deve esprimere e significare che, pur avendo la legge del 1873 il suo corso, i debiti che può avere il comune di Monreale, in conseguenza di un principio non solo di equità, ma anche di giustizia, debbono essere ripartiti tra i comuni che acquistano parte del suo territorio.

Credo che, in seguito a queste mie spiegazioni, l'onorevole ministro dell'interno sarà così benevolo da accettare il mio ordine del giorno, il quale, ripeto, non è che il significato dei suoi intendimenti. Ad ogni modo io non faccio questione di parole, dica l'onorevole ministro come lo vuole riformato, io lo farò, purchè il concetto rimanga intatto e indiscutibile.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'onorevole Inghillieri non ha certo dimenticato che la legge del 1873 richiede il parere conforme del Consiglio di Stato,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

quindi il Governo è obbligato ad uniformarvisi, non essendo il parere puramente consultivo.

In quanto alla questione, io dichiaro nuovamente che sarà esaminata con tutta l'equità tanto dal Consiglio di Stato, quanto dal Governo, ma non posso prendere impegno al di là.

Se l'onorevole Inghillieri si contenta di prendere atto di questa dichiarazione, io nulla ho da aggiungere.

INGHILLIERI. Allora io formulerò il mio ordine del giorno in questo modo:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno, passa alla discussione dell'articolo 8. »

PRESIDENTE. L'onorevole Inghillieri ritirando la sua aggiunta all'articolo 7, che è divenuto ottavo, proporrebbe il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno, passa alla discussione dell'articolo 8. »

L'onorevole Bordonaro ha facoltà di parlare.

BORDONARO. Io veramente non mi lusingo di avere l'adesione dei miei onorevoli colleghi sul tema che vado a svolgere.

Secondo me, l'articolo 7, ora divenuto 8, snatura sostanzialmente il concetto informatore del decreto 12 febbraio 1855, che s'ispirava a più larghi concetti ed a vedute più generali di interesse pubblico.

In quel decreto si diceva che la circoscrizione territoriale dovesse avere per mira esclusivamente la soddisfazione dei pubblici interessi ed il miglioramento del servizio amministrativo, finanziario e giudiziario; a tal fine era espressamente dichiarato che il territorio comunale non era patrimonio del comune, ma sibbene proprietà privata.

Ora, a me pare, o signori, che l'articolo 8 non esprima questo concetto, e che noi ci avviamo per una strada per la quale verrà un giorno a sanzionarsi il principio che la proprietà dei privati è proprietà del comune.

Quando noi sanzioniamo il principio che il comune di cui viene ridotto il territorio debba essere indennizzato dal comune che se ne avvantaggia, noi commettiamo una violazione del diritto di proprietà, imperocchè faremo gravare sul territorio disputato una doppia tassa, la quale dovrà provvedere al risarcimento del danno del primo ed ai nuovi bisogni del secondo; in altri termini, noi costituiamo la proprietà privata nell'obbligo di rispondere contemporaneamente a due pesi, giacchè è evidente che il comune che assume il pagamento del debito deve necessariamente provvedervi col l'aumento di sovrimposta sul territorio che gli viene ceduto. Nè è a dubitare menomamente del

nuovo aggravio che sul medesimo territorio ceduto peserà pel fatto delle nuove esigenze del comune che ne verrà investito.

Non dobbiamo illuderci, la guerra è fatta esclusivamente per centesimi addizionali. Se solo in omaggio degli interessi generali si facesse la riforma delle circoscrizioni territoriali, voi, signori, non osservereste tanta sete di giustizia nei comuni reclamanti nè vedreste elevarsi delle pretese irragionevoli.

Io non sono troppo persuaso delle ragioni di equità messe avanti dalla Commissione per giustificare il diritto a compenso del comune diminuito; essa giudica dei rapporti fra i contendenti e non tien conto del terzo che è il proprietario. Se si trattasse di togliere ad uno per dare ad un altro la cosa che non appartiene ad alcuno, troverei giusto il principio adottato dalla Commissione; ma nella specie si disputa della cosa appartenente a terzi, la quale, per effetto del passaggio da un comune all'altro, viene ad essere sfruttata da entrambi i contendenti, onde la conseguenza si è che un atto di apparente equità si risolve in una manifesta ingiustizia.

Ed a questo punto, signori, io sento il dovere di dichiarare, nell'interesse di coloro che rappresento, come io non possa sottoscrivere incondizionatamente e senza riserva alle considerazioni che precedono il progetto di legge, e che io vedo qui trascritte nella relazione. Queste considerazioni tendono a dimostrare come la proprietà fondiaria in Sicilia concorre debolmente a sostenere i pesi comunali, i quali affermasi essere nella massima parte sopportati dal proletario.

Al avvalorare codesta dimostrazione l'egregio relatore si serve di una citazione tratta da un libro molto conosciuto, ma di cui io, insieme ad una gran parte dei miei concittadini, non posso interamente dividere i giudizi. Fra le altre cose è detto che in Sicilia, nei comuni rurali, i proprietari mirano a sottrarre la proprietà immobiliare al concorso delle pubbliche gravezze e ad aggravarne sempre più il proletario aumentando sconfinatamente le tariffe del dazio-consumo.

È inutile che io ripeta, quello che d'altronde tutti sanno, come esistano moltissimi comuni in Sicilia nei quali la sovrimposta comunale forma la quasi totalità dell'attivo del bilancio.

Il comune in cui ciò non avviene è una eccezione, ma di regola la sovrimposta comunale fornisce il più largo contingente alle risorse dell'amministrazione comunale. Ed ora vengo alla dimostrazione della tesi sostenuta dalla Commissione che mi permetto di confutare.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

La Commissione ha trovato che in Sicilia, fatto il confronto colla Toscana (confronto d'altronde tratto dal libro di Sonnino), nei comuni rurali la tassa che grava sul proletario o, in altri termini, il dazio di consumo rappresenta oltre la metà della sovrimposta fondiaria, mentre in Toscana codesto dazio rappresenta meno di un decimo della sovrimposta medesima.

Vedete, o signori, che inmensa sproporzione c'è. A giudicare da quest'esempio si dovrebbe arguire che in Sicilia i comuni vivano esclusivamente col prodotto del dazio di consumo e che la sovrimposta comunale fondiaria fosse tenuissima.

Ebbene, a mostrare la fallacia di questo calcolo basterà solo notare che la distinzione fra comuni urbani e comuni rurali, fatta per comodità di statistica, non ha nulla di logico, nulla di razionale e di attendibile per la questione in esame.

Sapete, o signori, qual è il criterio della determinazione del comune rurale adottato dal Ministero? Il criterio adottato dal Ministero è la popolazione.

Il Ministero ritiene che tutti i comuni, i quali hanno una popolazione inferiore alle 6000 anime, debbano considerarsi come comuni rurali, e classifica quali comuni urbani quelli eccedenti i 6000 abitanti. È in base a questo criterio che la Commissione, adottando il calcolo fatto dal Sonnino nel suo libro, trova che il dazio-consumo dei comuni rurali di Sicilia nel 1874 era di 611,294 lire, a cui fa corrispondere una popolazione di 779,514 abitanti, mentre in Toscana il dazio consumo era appena di 484,235 lire e venne pagato da una popolazione rurale di 1,562,294 anime.

Signori, non mi fermerò molto nel dimostrare l'erroneità di questo calcolo. Faccio solamente notare questo, cioè, che in Sicilia, per effetto della popolazione agglomerata, e non sparsa come nel resto d'Italia, voi vedete dei grossissimi comuni di 25,000 o 30,000 anime, i quali, quantunque rurali per le condizioni economiche di loro esistenza, vengono dalla statistica ufficiale classificati come urbani; ne segue quindi che la popolazione rurale di Sicilia rappresentata dalle statistiche del Ministero è assai inferiore alla vera.

Ora, che cosa ha fatto il Sonnino nel suo calcolo citato dalla Commissione? Ha ritenuto che il dazio consumo fosse pagato solo da 700,000 abitanti rurali, quando invece è pagato da assai maggior numero, onde la conseguenza fallace che la classe rurale fosse straordinariamente colpita in Sicilia dal dazio consumo, a confronto della corrispondente classe in Toscana. E difatti, stando ai dati superiori, si avrebbe che in Sicilia un coltivatore paga lire 0 78, e in Toscana lire 0 39 per dazio-consumo,

vale a dire che in Sicilia la tassa sarebbe precisamente doppia di quella esistente in Toscana; ossia, vi sarebbe una differenza del 50 per cento fra la tassa dei due compartimenti.

È facile, o signori, convincersi della erroneità dei calcoli sol che poniate mente alla popolazione complessiva dei due compartimenti siciliano e toscano. Al primo, con un totale di 2,584,089, si attribuiscono soli 779,514 abitanti rurali, mentre al secondo, con una popolazione complessiva di 1,980,581, se ne danno 1,562,294.

Ma, domando io, è egli possibile che in Toscana la classe rurale rappresenti l'80 per cento della popolazione totale, e che in Sicilia essa ascenda appena al 30 per cento? Non vedete, o signori, che manca la base del calcolo, e che quindi i risultati dello stesso non possono essere attendibili?

Sarebbe mostruoso davvero che in Sicilia la classe rurale pagasse il 50 per cento di più per dazio-consumo di quello che si paga in Toscana; però ciò non è, e mi è facile dimostrarlo coll'accenno di cifre che hanno valore assoluto, alle quali prego la Commissione di riferirsi, consultando la tabella della statistica dei bilanci comunali pubblicata dal Ministero d'agricoltura e commercio, in cui è precisata chiaramente la quota netta per testa che si paga nelle varie regioni d'Italia. In questa tabella io per dazio-consumo trovo che la Toscana paga lire 4 23 per testa e la Sicilia lire 4 43, ciò che forma la differenza del 4 1/2 per cento fra i due compartimenti. Invece dai dati che ci offre il Sonnino questa differenza salirebbe fino del 50 per cento.

Nè crediate, o signori, che in Sicilia il dazio-consumo abbia raggiunto il limite massimo. Io potrei citarvi dei comuni dell'alta Italia, dove il dazio-consumo segna una quota più elevata che non fosse quella della Sicilia; mi basta notare che in quella statistica la Liguria vi figura per lire 7 49 e Roma per lire 8 69 a ragione di abitante.

Adunque, non avendo noi per la Sicilia che una quota di 4 43, non possiamo con asseveranza dire che il dazio-consumo sia imposto in una cifra esorbitante, e tale da riuscire sproporzionata alle forze del paese.

Nel calcolo fatto dalla Commissione tendente a dimostrare la mitezza delle sovrimposte fondiarie in Sicilia, si è ommessa la differenza in più che il compartimento siciliano paga in confronto del compartimento toscano per sovrimposta provinciale.

Comprendo che rigorosamente ciò non ha influenza nella discussione che ora si agita; ma quando si considera che si tratta sempre della stessa sorgente a cui l'amministrazione pubblica attinge per



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

sovvenire ai bisogni ed agli interessi generali, quando io vedo che la proprietà fondiaria, sia sotto forma di sovrimposta comunale, sia sotto forma di sovrimposta provinciale, contribuisce largamente alle pubbliche gravanze, io trovo ingiusto che si accusi inconsideratamente la possidenza siciliana.

Io non posso quindi dissimulare, o signori, che mi ha fatto una penosa impressione il vedere come la Commissione siasi fatta eco di accuse ingiuste, di giudizi arrischiati sulle condizioni della vita economica della Sicilia. Io avrei voluto che questo tasto non fosse stato toccato dalla Commissione; e questo mio desiderio ravviso tanto più legittimo quanto meno stretto e necessario vedo il legame che collega il presente progetto di legge, alla questione economica di sua natura molto complessa.

Alla Commissione non facevano difetto valide ragioni per sostenere la opportunità della riforma territoriale dei comuni di Sicilia. Essa poteva trattarla in modo abbastanza ampio senza bisogno di confortarla coll'appoggio di citazioni assai discutibili, le quali non possono essere accettate da tutti e che certamente riusciranno poco gradite alla maggioranza delle popolazioni in Sicilia.

Mi duole di aver dovuto essere così franco, ma io sentiva il dovere di scagionare la mia coscienza gravemente impressionata dall'onorevole sanzione che inesatti apprezzamenti ricevevano dal voto della Commissione; ed ora dopo fatta questa dichiarazione concludo esternando il desiderio che quell'articolo 8 venga cancellato, e ciò nell'intendimento di evitare ostacoli nella esecuzione della legge e d'impedire che essa devii dal suo concetto informatore, che è quello del miglioramento dei servizi pubblici. In questo modo soltanto si eliminerebbero molte difficoltà nell'applicazione e molte ingiustizie fra le quali non ultima è quella dal trattamento da fare ai comuni colpiti da precedente legge e che ora si trovano nella condizione di dover stender la mano per ottenere come favore ciò che per gli altri costituisce un diritto.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** A me duole che l'onorevole Bordonaro abbia considerato questa legge da un punto di vista, che, se fosse vero, sarebbe veramente pericoloso. Egli crede di vedere nelle disposizioni dell'articolo 7 un favore; anzi, diciamo proprio la parola, il *diritto* di spogliazione che si dà a taluni comuni a danno di taluni altri.

Io prego l'onorevole Bordonaro di riflettere che, se vi ha cosa giusta, è proprio quella disposizione. Come vorrebbe l'onorevole Bordonaro che il comune che acquista una parte di territorio, godesse di tutti i vantaggi, e si lasciassero sopportare i

pesi all'altro comune che perde quella parte di territorio, che gli dava un introito?

Egli dice: i centesimi addizionali sono lo scopo principale di questa legge. Ma io domando all'onorevole Bordonaro come potrebbe ordinare l'amministrazione un comune, al quale fossero dati degli aggravii maggiori, se gli introiti non corrispondessero ai nuovi aggravii; e quale sarebbe al contrario la condizione del comune che, perdendo una parte del territorio, continuasse a godere dei centesimi addizionali? Vegga l'onorevole Bordonaro che la cosa è precisamente in senso opposto.

In quanto poi alla giustizia della legge, l'onorevole Bordonaro ricorderà che questa legge è stata raccomandata dalla Commissione d'inchiesta. Io sono stato sollecito d'interrogare tutte le autorità locali, per vedere se realmente questa legge è destinata a migliorare le condizioni dei comuni. Ed assicuro l'onorevole Bordonaro che le risposte sono state tutte favorevoli alla legge. Debbo confessare che non ho avuti reclami contrari.

Le disposizioni adunque, che una parte dei pesi, ed una parte dei centesimi addizionali, che è quanto dire una parte degli utili, ricadano a favore del comune che avrà una parte del territorio dell'altro, mi pare una disposizione giustissima.

In quanto poi alle osservazioni che l'onorevole Bordonaro ha fatto sulla relazione, io lascio all'onorevole relatore di difendere l'opera sua.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Borruso ha facoltà di parlare.

**BORRUSO.** Io aveva chiesto la parola sull'ordine del giorno Inghilleri.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** È stato approvato.

**BORRUSO.** L'ordine del giorno Inghilleri è stato approvato?

**PRESIDENTE.** Non ancora. Egli ritirò l'aggiunta all'articolo, e presentò un ordine del giorno che deve essere messo ai voti prima dell'articolo.

**BORRUSO.** Dirò pochissime parole. È una dichiarazione che faccio.

L'onorevole Inghilleri, ritirando la proposta che aveva fatta, ha presentato un ordine del giorno, con cui prende atto delle dichiarazioni del ministro per l'interno. Io ed altri miei amici non siamo lontani dall'accettare quest'ordine del giorno: però ci incombe di dichiarare che intendiamo le dichiarazioni dell'onorevole ministro in questo senso, che, nel tener conto delle ragioni di convenienza che si sono manifestate in questa occasione, egli non si allentierà per nulla dal disposto della legge del 1873 sulla modificazione territoriale del comune di Monreale.

Questo ho voluto dichiarare anche a nome del-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

l'onorevole Paternostro, il quale, trovandosi assente dalla Camera per ragioni di pubblico servizio, e per compiere una interessante missione dal Governo affidatagli, non ha potuto prendere parte a questa discussione.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Domando la parola.

Io non vorrei che si ingenerassero equivoci. La legge del 1873 non contiene veruna disposizione che riguardi la presente questione; dunque, in forza di quella legge, il Governo non ha indicato il sistema che deve seguire.

Ho detto che vi è una questione di equità e di giustizia; ed in questo senso la proposta dell'onorevole Inghilleri sarà oggetto, prima, di studio del Consiglio di Stato, e poi del Governo. Ridotta a questi limiti, la mia dichiarazione non altera per nulla la legge del 1873.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Colonna di Cesarò ha difficoltà di parlare.

**COLONNA DI CESARÒ.** La Camera comprenderà il mio rammarico per le parole dell'onorevole Bordonaro, le quali suonano nell'animo mio come un'eco solitaria, turbando così la soddisfazione di amor proprio, che, come uno dei proponenti la legge, ho ragione di sentire al cospetto dell'accordo, che si è fatto sopra un progetto di legge, già prima strenuamente contrastato, non che delle notizie testè date dall'onorevole ministro dell'interno, circa le favorevoli assicurazioni venutegli dalle autorità locali.

Appunto però, quale uno degli autori del progetto di legge, non posso lasciare passare quella frase dell'onorevole Bordonaro, che suonava così: « Parliamoci francamente: lo scopo di questa legge riguarda solamente l'appropriazione dei centesimi addizionali. » Se non ci fossero i centesimi addizionali, diceva l'onorevole Bordonaro, la Camera non avrebbe veduto arrivare alcuna domanda da verun comune per la rettificazione delle circoscrizioni territoriali.

Io non ripeterò all'onorevole Bordonaro tutte le ragioni già svolte dinanzi alla Camera, relative ai servizi amministrativi, finanziari e giudiziari, pei quali si richiede la rettificazione delle circoscrizioni comunali; ma mi basta fargli osservare che, come si è veduto, s'insiste da epoca remota per avere questa rettificazione. Ed il Governo borbonico se n'era preoccupato sin dal 1838; aveva già fatto un apposito decreto, e aveva istituito un'apposita Commissione nel 1855, mentre l'onorevole Bordonaro sa che la questione dei centesimi addizionali è pur troppo legata alla storia finanziaria del regno d'Italia.

Dunque lo stesso fatto che questa aspirazione ri-

sale ad un'epoca così antica, dimostra che non è semplicemente quel riguardo materiale che l'ha mossa.

L'onorevole Bordonaro esprimeva delle apprensioni che l'onorevole ministro ha giustamente dilagate, apprensioni che per altro non erano sfornite di verità.

Ma egli mi perdonerà se io osservo che codeste apprensioni andrebbero piuttosto espresse in occasione di qualche proposta relativa al sistema tributario.

Ed io sarei con lui, se, discutendosi l'assetto del nostro sistema tributario, egli volesse proporre che i centesimi addizionali fossero tolti ai comuni e, con equo compenso, avvocati allo Stato. In tale occasione l'onorevole Bordonaro mi troverebbe d'accordo con lui.

Ma quando sta il fatto che i centesimi addizionali vanno in parte a vantaggio dei comuni, quando la presente legge non si occupa di questioni di sistemazione tributaria, quando non si può fare di meno di considerare le cose quali realmente sono, come vorrebbe l'onorevole Bordonaro stabilire una sì grave ingiustizia, quale sarebbe quella di togliere ad un comune una parte del suo territorio e lasciarli tutto il carico dei suoi debiti? Noi stessi, l'onorevole Di Rudinì ed io, che siamo i primi proponenti della legge, abbiamo dovuto arrenderci a questo criterio di giustizia, ed ammettere che, stando le cose come sono presentemente, si abbia a sgravare di una parte dei debiti i comuni che saranno spogliati di una parte dei loro antichi territori.

Io non ho da rispondere all'onorevole Bordonaro per ciò che riguarda la Commissione, e per ciò che riguarda anche il libro dei signori Sonnino e Franchetti.

Per la Commissione, risponderà l'onorevole relatore; pel libro dei signori Sonnino e Franchetti, non credo che la discussione della Camera si debba cambiare in una rassegna bibliografica; ma pertanto non ho difficoltà in questa occasione di dichiarare all'onorevole Bordonaro che anche io mi associo ad alcune delle sue opinioni su quel libro riguardante la Sicilia, il quale, mentre dà fede dell'ingegno indagatore e veramente robusto dei suoi autori, comprende spesso sulle nostre provincie giudizi esagerati o inesatti.

**PIANCANI, relatore.** L'onorevole ministro ha già risposto all'onorevole Bordonaro per quanto si riferisce all'accollamento a quei comuni, che tendono ad aggiungersi una parte del territorio, di una parte dei debiti di quelli che ne vengono spogliati.

Io nondimeno aggiungerò un'altra osservazione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

L'onorevole Bordonaro diceva: in questo modo si viene a violare la proprietà dei privati, si viene a considerare il territorio comunale come proprietà del comune. Mi pare che abbia detto questo.

Ora mi permetta l'onorevole Bordonaro di dire che io credo che sia precisamente l'opposto. Se noi non facessimo questo, veramente si verrebbe a violare la proprietà dei privati: perchè, che ne verrebbe? Che i cittadini d'un comune che hanno contratto un debito, sapendo che il peso di questo debito andava ripartito sopra tutta la proprietà comunale, vedrebbero questa proprietà devastata, e vedrebbero in conseguenza maggiormente gravato quanto ne rimane.

Questo veramente sarebbe, a me sembra, un ledere la proprietà. La proprietà di quella parte di territorio comunale che deve oggi staccarsi da un comune è già gravata di un peso, il peso per il quale contribuisce a saldare una parte del debito del comune a cui appartiene. Con qual ragione, onorevole Bordonaro, vorrebbe ella esonerare questa proprietà del peso che oggi ha, perchè, come diceva poc' anzi, fosse maggiormente aggravata la proprietà che rimane? Dico francamente che son sorpreso che questa opposizione sia fatta precisamente dall'onorevole Bordonaro, il quale nel seguito del suo discorso supponeva che potrebbero essere i centesimi addizionali l'esca alla quale tendevano i comuni, che reclamavano. Per guadagnare i centesimi addizionali, si vuol far tutto questo! ha esclamato l'onorevole Bordonaro. Ebbene, onorevole Bordonaro, se così fosse? Ma mettiamo un po' d'amaro su questa esca; giacchè se essi dovranno pagare i debiti, saranno meno desiderosi di avere questo aumento di territorio.

Mi pare che questa sia la conseguenza logica del discorso dell'onorevole Bordonaro. Ma io non voglio trattenermi su ciò, ripetendo che l'onorevole ministro vi ha già risposto esuberantemente.

Io però non posso lasciare senza qualche osservazione quello che ha detto l'onorevole Bordonaro riguardo alla relazione.

La mia relazione su questo progetto di legge ha avuto la disgrazia di non soddisfare l'onorevole Bordonaro. Ho detto mia espressamente, perchè per tutte quelle parti che egli ha criticate, e delle citazioni fatte e di alcuni apprezzamenti, se l'onorevole Bordonaro mi ha fatto l'onore di leggere la relazione, avrà dovuto vedere che erano citazioni fatte, apprezzamenti espressi dal relatore; e che non sono mai state indicate come opinioni della Commissione.

Premesso questo, io dirò che non mi sono valso dell'autorità del Franchetti e del Sonnino, senza

volere con ciò diminuire quella autorità, che può appartenere alle opere loro, ma bensì delle cifre che essi pure hanno citato. Io non voglio intrattenere troppo a lungo la Camera, entrando in tutti i dettagli dei comuni rurali o non rurali, dei centesimi provinciali o comunali; dirò solamente che in Sicilia il dazio di consumo, preso nel suo complesso, rappresenta quattro volte tanto quello che importano i centesimi addizionali. E quale è la conseguenza di questo? È evidente; la conseguenza è che sono obbligati a sopportare i pesi principalmente coloro i quali delle spese che si fanno meno profitano.

Questa condizione di cose non è stata nemmeno nascosta dalla Commissione d'inchiesta, che la Camera ha mandato in Sicilia. E che quando essa ci ha fatto conoscere il riparto che si fa nei prodotti, mi ha deplorato le condizioni di quei contadini.

Non entrava questo nella presente legge? Ci entrava, onorevole Bordonaro; ci entrava, perchè è sempre utile di chiamare l'attenzione del Parlamento sulle condizioni di qualunque parte d'Italia, perchè la solerzia del Ministero, nella quale confido, possa riescire per migliorarle. Ci entrava, perchè le provvidenze che noi oggi sanciremo sono dirette appunto a questo, d'impedire, cioè, quello che è oggi una necessità, di imporre principalmente su coloro che sono meno in dovere di contribuire.

Io ricordo, onorevole Bordonaro, una giornata gloriosa per la Sicilia, ed è quella nella quale i baroni rinunciarono i primi ai loro privilegi nel Parlamento del 1812. Ebbene, se un giorno i possidenti siciliani, nel loro stesso interesse, miglioreranno la condizione dei coltivatori, io credo che sarà pure un bel giorno per la Sicilia, glorioso per loro, utile a tutti.

Il mio onorevole oppositore, come uno dei più grandi proprietari, spero vorrà fra i primi dare quest'esempio.

**BORDONARO.** Domando la parola per un fatto personale.

**PIANCIANI, relatore.** Ora, chi può negare l'utilità di questa legge? È una fortuna che veramente poche leggi hanno. Questa legge provvede ad un tempo al vantaggio dell'amministrazione dello Stato, provvede al vantaggio dei comuni, al vantaggio dei possidenti e dei non abbienti. Mi pare che è cosa difficile incontrare una legge che risponda a tutti questi diversi scopi. Ne avrà vantaggio l'erario e il Governo. È evidente che colla distribuzione attuale dei comuni non si può fare il servizio della pubblica sicurezza. I sindaci, che debbono fare da agenti di pubblica sicurezza, sono divisi tra loro per spirito di antagonismo, e invece di venire in aiuto della

giustizia, pur troppo cercano, in date circostanze, di salvare coloro che sono da essa ricercati. I reclami? Non ve ne è stato uno che sia venuto a reclamare contro questo progetto di legge, ed ho qui una quantità di note che potrei leggere se non temessi di annoiare la Camera, e tutte d'accordo ripetono: fate questa legge, fatela presto; questo sarà il solo modo come potere andare avanti, altrimenti non avrete strade, non avrete scuole, noi non potremo soddisfare agli obblighi che ai comuni avete giustamente imposti.

I proprietari in generale guadagneranno con questa legge, quantunque dovessero pagare qualche cosa di più per i centesimi addizionali, ma ci guadagneranno, e non poco, quei proprietari i quali oggi si trovano in un piccolo comune dove manca tutto, mentre essi hanno delle forti proprietà in altri comuni nei quali si spende largamente.

Ma perchè questi proprietari debbono pagare coi loro danari le passeggiate, i teatri, le spese di lusso, i comodi della vita di cui essi non possono godere? Io credo che ognuno debba pagare sì, ma per avere i vantaggi delle spese alle quali la sua borsa è chiamata a far fronte. Quella che sarà tolta da questa legge è un'ingiustizia che credo non possa trovarsi la maggiore.

Finalmente riguardo ai proletari, ve l'ho già detto, con questa legge si otterrà lo scopo che informa la legislazione nostra, vale a dire che i dazi gravino in proporzione degli averi di ciascheduno. Come sono distribuiti ora i pesi in quelle provincie, come sono pagati i dazi di consumo costituisce evidentemente, lo ripeto, un'ingiustizia che, mediante questa legge, sarà fatta sparire.

Perchè dunque, onorevole Bordonaro, vuole ella porre degli ostacoli a questa legge che fu sin qui accolta con benevolenza dalla Camera? Vi erano da principio dei contraddittori; l'onorevole La Porta vi ha esposte le ragioni per cui si dovevano fare delle osservazioni contrarie, le difficoltà furono tolte di accordo colla Commissione e, siccome ora non vi ha più contrasto, e tutti sono d'accordo nell'accogliere questa legge, io spero che l'onorevole Bordonaro vorrà unirsi egli pure a noi, per darle colla maggioranza della Camera il suo voto favorevole.

**PRESIDENTE.** Prima di procedere oltre, essendo presente l'onorevole Berti, lo invito a giurare.

(L'onorevole Berti giura.)

L'onorevole Bordonaro ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**BORDONARO.** Mi limiterò al solo fatto personale, e quindi mi rivolgo all'onorevole Di Cesarò e all'onorevole relatore della Commissione per pregarli a ritenere come io non osteggiassi la legge, ma bensì

combattessi l'articolo 8, siccome quello che, a mio avviso, infirma il valore della legge in discussione della quale riconosco l'utilità.

In quanto poi al consiglio che l'onorevole Pianciani mi dirige, come proprietario, io l'accetto di cuore, e continuerò a far del mio meglio per sollevare la condizione dei contadini che attendono al lavoro delle mie terre; però io lo pregherei di rivolgere anche questo consiglio a tutti gli altri proprietari d'Italia, imperocchè credo che tutti ci troviamo presso a poco in condizioni identiche, essendo inutile di sperare il miglioramento della sorte dei coltivatori quando la condizione dei proprietari, non è delle più felici.

Non c'illudiamo, signori, il contadino starà meglio quando il proprietario starà meno peggio, ma quel giorno è ancora di là da venire.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altro iscritto, metto ai voti...

**DI PISA.** Domando la parola.

Io chiedo alla Commissione uno schiarimento sulla redazione di questo articolo 8.

Pare a me che al modo con cui il medesimo è redatto, non si raggiunga lo scopo. Si dovrebbe dire che la quota dei debiti che viene discaricata, debba essere proporzionata all'intera rendita del comune, invece dicendosi in quest'articolo « proporzionata a quella parte della rendita ordinaria che loro verrà meno perdendo il prodotto dei centesimi addizionali » pare che la proporzione stia solamente su quanto gravita per centesimi addizionali sul territorio, mentre il concetto dovrebbe essere questo, cioè, che la quota di debito a sgravarsi debba seguire la proporzione tra tutte le entrate ordinarie comunali, ed il prodotto dei centesimi addizionali che si viene a perdere dal comune di cui si diminuisce il territorio.

Io vedo un equivoco, ed una maniera oscura di esprimersi in quest'articolo, che mi lascia incerto circa il suo vero significato, e prego la Commissione di dissipare il mio dubbio.

**DI RUDINÌ.** Io credo che il dubbio messo dall'onorevole Di Pisa in fatto non stia.

A me pare che la redazione dell'articolo sia abbastanza chiara.

Quello che ha voluto dire la Commissione nel redigere l'articolo è questo: che si debba mettere in proporzione il debito con la rendita ordinaria, e far sì che per ogni lira di rendita che si perde (perdendo una parte delle sopratasse) si abbia una corrispondente diminuzione del debito. Lo traduco ora in numeri, così sarà molto più chiaro.

Supponiamo che un comune abbia 20 mila lire di debito; supponiamo che questo comune abbia un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

reddito ordinario di 2 mila lire, cioè, che l'entrata ordinaria iscritta nel suo bilancio, sia di lire 2000.

Ora che cosa si deve fare? Dividere il debito di 20,000 lire per le 2000 lire di rendita ordinaria, ed avremo per risultato 10 lire per ogni lira di rendita. Si supponga ancora che il territorio distaccato paghi al comune 500 lire di soprattassa per centesimi addizionali. In questo caso qual è la parte di debito della quale il comune dovrà essere discaricato? Essa sarà di lire 5000. E infatti  $500 \times 10 = 5000$ . E mi pare che questo sia appunto quello che desidera l'onorevole Di Pisa. Ora, se non m'inganno, la redazione dell'articolo risponde precisamente a questo concetto.

Ho voluto tradurlo in numeri, perchè i numeri esprimono in queste materie il pensiero con maggior chiarezza e precisione.

Ciò non ostante se pare all'onorevole Di Pisa che qualche dubbio possa ancora sussistere, non ostante queste dichiarazioni che hanno pure il loro valore, io lo prego, anche a nome della Commissione, di voler formulare un emendamento, il quale sarà anticipatamente accettato, poichè lo scrivere le cose in modo chiaro e preciso, specialmente quando si tratta di far leggi, è per certo un desiderio comune a tutti.

DI PISA. Dopo le dichiarazioni e spiegazioni dell'onorevole Di Rudini, il quale, oltre al far parte della Giunta, ha redatto, siccome si attinge dalla relazione stessa, le modificazioni a questo disegno di legge, non ho più ragione d'insistere riguardo al vero concetto dell'articolo. Nessuno con più autorità di chi lo ha redatto può interpretare lo spirito di una disposizione di legge.

PRESIDENTE. Debbo ora porre ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Inghillieri.

Ne do lettura:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro passa alla discussione degli ulteriori articoli. »

Coloro che appoggiano quest'ordine del giorno sono pregati di alzarsi.

(È appoggiate, indi, messo ai voti, è approvato.)

L'articolo 8 è come fu emendato dall'onorevole Maurigi, ed accettato dalla Commissione e dal ministro:

« I comuni dai quali sarà distaccata una parte di territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito risultante dal bilancio approvato per l'anno 1877, proporzionata a quella parte della rendita ordinaria, che loro verrà meno, perdendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio distaccato.

« L'ammontare del debito da porsi a carico del

comune, al quale il territorio dovrà essere aggregato, sarà determinato nel tempo stesso in cui si delibererà il progetto della nuova circoscrizione. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il progetto della nuova circoscrizione deliberato dalla Giunta dovrà tenersi depositato negli uffici della Prefettura per lo spazio di due mesi, entro i quali sarà permesso a tutti gli interessati di esaminarlo.

« Una notificazione pubblica avvertirà del giorno in cui comincerà a decorrere il termine sopra indicato. »

(È approvato.)

« Art. 10. Entro il termine di cui all'articolo precedente potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i Comuni interessati o la provincia presentare alla Giunta i loro reclami. »

OMODEI. Dopo l'emendamento dell'onorevole La Porta, già accettato dalla Commissione, e l'aggiunta a quell'articolo 5, che costituirebbe il vero articolo 6, mi pare che l'articolo 10 dovrebbe subire una lievissima modificazione in questo senso. Ov'è detto « i comuni interessati e la provincia, » dopo quell'emendamento conforme alle premesse della Commissione, dovrebbe dire: « le provincie interessate, » e là dove è detto « alla Giunta, » dovrebbe dirsi « alle Giunte i loro reclami, » dappoichè non dovrebbe essere interdetto nè ai comuni, nè ai contribuenti delle due provincie, nè alle provincie stesse di presentare i propri lavori e i propri reclami sì all'una che all'altra delle Giunte, prima che la determinazione ministeriale fosse pervenuta a decidere se dovesse essere competente l'una o l'altra delle Giunte provinciali.

Sicchè l'articolo potrebbe essere emendato in questi termini con una insensibile modificazione:

« Entro i termini, di cui all'articolo precedente, potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i comuni e le provincie interessate presentare alle Giunte i loro reclami. »

PRESIDENTE. Non essendoci altri oratori iscritti...

COLONNA DI CESARÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA DI CESARÒ. Mi pare che l'emendamento dell'onorevole Omodei abbia ragione in quanto si tratta di mettere al plurale la parola *provincia*, ma non abbia ragione per quanto alla Giunta; perchè fra i comuni di due provincie finitime può esservi questione di vicendevoli interessi, ma secondo l'articolo 5 già approvato, la Giunta che dovrà decidere è sempre una sola.

OMODEI. Domando la parola.

COLONNA DI CESARÒ. Di modo che sarebbe bene di scrivere: « i comuni e le provincie, » come pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

poneva l'onorevole Omodei, ma seguendo: « presentare alla *Giunta* i loro reclami » non alle *Giunte*, perchè sarà sempre una che dovrà decidere anche per le questioni che riguardano due provincie.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Omodei ha la parola.

**OMODEI.** Non si sa quale delle due *Giunte* sarebbe preferita e decidere, poichè è detto nell'emendamento già approvato che la *Giunta* dovrà essere determinata dall'onorevole ministro, il quale dirà se debba essere l'una, anzichè l'altra competente a decidere sui reclami e a ricevere i lavori dei comuni e delle provincie.

Finchè non si arrivi a questo punto non deve essere, ripeto, interdetto agli stessi comuni e alle provincie di presentare all'una o all'altra delle due *Giunte* i propri reclami, salvo poi la decisione del ministro quale delle due sia competente a pronunciarsi.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo 10...

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Scusi; in quanto al mettere al plurale la provincia siamo perfettamente d'accordo, ma non siamo d'accordo in quanto alle *Giunte*.

Badi la Camera a ciò che accadrebbe se i reclami dovessero essere discussi da due *Giunte*, probabilmente non s'intenderebbero e potrebbero nascere delle difficoltà continue ed insuperabili. Necessariamente deve essere una sola *Giunta* che esamini i reclami dei diversi comuni e delle diverse provincie.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo resta come è?

**DI RUDINÌ.** No, no; si deve dire provincie (plurale) e *Giunta* (singolare).

**OMODEI.** Accetto che la mia proposta venga così modificata.

**PRESIDENTE.** Benissimo; rileggo dunque l'articolo 10 con questa variazione:

« Entro il termine di cui all'articolo precedente potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i comuni interessati e le provincie presentare alla *Giunta* i loro reclami. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 11. La *Giunta* esaminati i reclami modificherà, se creda necessario, il suo progetto di nuova circoscrizione e lo trasmetterà al Ministero dell'interno. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 12. Il Governo del Re, tenuto conto dei progetti presentati dalle *Giunte* provinciali, e inteso il parere del Consiglio di Stato, ordinerà con decreto reale le mutazioni da farsi nelle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia. »

A quest'articolo l'onorevole La Porta ha proposto il seguente emendamento del quale do lettura:

« Il Governo del Re, tenuto conto dei progetti presentati dalle *Giunte* provinciali, quando vi sia concorde il parere del Consiglio di Stato, ordinerà con decreto reale le mutazioni che giudicherà da farsi nelle circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia. »

**LA PORTA.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** La *Giunta* accetta questo emendamento?

*Una voce.* Lo ritira.

**PRESIDENTE.** Allora è inutile interrogare la Commissione.

L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

**LA PORTA.** Ho domandato la parola per una dichiarazione.

Parlando dell'articolo 5, io aveva annunziato di ritirare il mio emendamento proposto all'articolo 11. Esso fu presentato allo scopo di diminuire la responsabilità dell'onorevole ministro dell'interno. Comprendo che ciò diminuiva anche le sue facoltà, ma, tenuto conto delle osservazioni fatte e dell'accordo che si è manifestato negli emendamenti proposti a questo progetto di legge, io ritiro il mio emendamento all'articolo 12, e lascio che il giudizio definitivo per la circoscrizione sia del Governo, come ne è sua tutta la grave responsabilità.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'articolo del quale ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 13. Le circoscrizioni territoriali fatte in forza delle facoltà concesse con la presente legge non potranno in appresso essere modificate, che nei modi stabiliti dalle leggi vigenti in tutte le provincie del regno. »

(È approvato.)

« Art. 14. Nulla è innovato nei casi contemplati nella legge 2 luglio 1873, n° 1484, e per quelli previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n° 1248. »

(È approvato.)

« Art. 15. Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

**PIANCIANI, relatore.** Se mi si permette, intenderei di fare un'osservazione sulla redazione dell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Dica pure.

**PIANCIANI, relatore.** In quell'articolo si è parlato del presidente del tribunale civile. Per essere più consentanei al frasario nostro ordinario, pare che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

sarebbe meglio dire: civile e correzionale. (*Segni di assenso*)

**PRESIDENTE.** Se non v'è opposizione, si farà nell'articolo 2 l'aggiunta proposta dall'onorevole relatore, e si dirà: « presidente del tribunale civile e correzionale. »

Rimane così stabilito.

Prima di addivenire allo scrutinio segreto su questo disegno di legge, se la Camera non dissente, per guadagnar tempo passeremo alla discussione dello schema iscritto al numero 2 dell'ordine del giorno. (*Segni di assenso*)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ESTENSIONE AI MEDICI DELLA MARINA MILITARE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1873.**

**PRESIDENTE.** Si procederà adunque alla discussione dello schema: Estensione ai medici della marina militare delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873.

(*Il segretario Quartieri dà lettura del progetto di legge.*)

La discussione generale è aperta.

L'onorevole ministro per la marineria ha facoltà di parlare.

**BRIN, ministro per la marineria.** Debbo fare una dichiarazione alla Camera. Io aveva proposto, in seguito all'ordine del giorno presentato in dicembre scorso dall'onorevole Commissione del bilancio ed approvato dalla Camera, io aveva proposto, dico, di estendere il beneficio di contare per la pensione gli anni di studio alle Università, ai medici di marina, come è già in vigore per l'esercito, ed agli ufficiali del genio navale. Io ho avuto l'onore di essere chiamato in seno della Commissione, che studiava questo progetto di legge, e in quella occasione ho dichiarato che avendo portato a buon punto gli studi dei progetti di legge che riguardano l'organizzazione del personale della marina, trovava più conveniente che per ciò che riflette gli ufficiali del genio navale la questione di valutare per la pensione una parte degli anni passati all'Università fosse risolta in occasione di questa legge organica...

**BORGHI. (Della Commissione).** Domando la parola.

**MINISTRO PER LA MARINERIA...** e quindi ho aderito che fosse per ora tolto dal progetto ministeriale l'articolo 2. Siccome di questa dichiarazione fatta da me all'onorevole Commissione non ho trovato traccia nella sua relazione, così ripeto la stessa dichiarazione alla Camera, vale a dire che intendo che sia tolto in questo progetto di legge l'articolo 2, riservandomi a risolvere la questione nella occasione, che

spero prossima, in cui proporrò i progetti di legge organici per il personale della marina.

**MOCENNI.** L'onorevole ministro della marina avendo dichiarato di abbandonare l'articolo 2 del suo progetto di legge, il mio compito è reso molto facile. Perciò non avrò che poche parole a dire in favore dei medici militari della marina.

La proposta di legge che la nostra Commissione ci fa, trova origine da circa sei anni, vale a dire sin da quando l'ammiraglio Riboty nel 12 dicembre 1871 proponeva qualche cosa di eguale; essa non è d'altronde che l'espressione pratica di un voto della Camera, la quale approvava un analogo ordine del giorno della Commissione del bilancio, in data 20 dicembre 1876. Ma se potesse esistere ancora qualche dubbio sulla convenienza di questo provvedimento, a me pare che sia raccomandato da ragioni di giustizia e di opportunità, e direi quasi di necessità.

È raccomandato da ragioni di giustizia, perchè con una legge precedente un vantaggio consimile fu concesso ai medici militari dell'esercito di terra e quindi è giusto ed evidente che lo stesso vantaggio sia accordato ai medici militari di marina, a favore dei quali militano ragioni anche più potenti che non per i medici di terra. Se i pericoli di questi ultimi sono gravi, evidentemente più gravi sono i pericoli, i disagi e le fatiche dei medici della marina. Per cui io conchiudo col dire che lo vuole la giustizia.

Diceva altresì che lo esigono pure l'opportunità e la necessità. E diffatti, se l'onorevole ministro della marina dovesse dirci se il personale delle nostre navi sia ricco o no di medici, io credo che ci direbbe che spesso gli fanno difetto. Dunque è opportuno e necessario di concedere ancora dei vantaggi per richiamare i medici a prestare servizio militare nella marina.

Certo, o signori, che questa è una legge eccezionale; e, come eccezione, io non l'approverei se non esistessero ragioni potenti. Preferirei invece che, ad esempio di quanto si pratica in Germania ed in Austria, noi avessimo stabilimenti militari ove i giovani medici potessero essere educati alla scienza ed alla carriera sanitaria militare: ma, dal momento che noi non siamo tanto ricchi da darci questo lusso, è necessità l'adottare appunto un provvedimento eccezionale, il quale non è altro che l'estensione ai medici della marina dei privilegi e dei diritti che il Parlamento ha accordati ai medici dell'esercito.

Avrei fatto qualche avvertenza circa agli ufficiali del corpo del genio navale, ma, ripeto, poichè l'onorevole ministro ha ritirato il suo articolo, non ho più niente da dire. Soltanto, considerando quanto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

grandi, quanto distinti siano stati i servizi di questi ingegneri; riconoscendo che hanno già levata bella fama di sè; infine ponendo mente che abbiamo valentissimi uomini in questo corpo; di cui l'onorevole ministro è uno dei degni ed eletti rappresentanti, io mi associo a lui per raccomandare ai miei colleghi che, in occasione del nuovo piano organico della marina, si posino ancora le basi dell'ordinamento di questo egregio corpo, di cui l'Italia ha molto bisogno, e gli si accordino tutti quei vantaggi che siano compatibili colla equità e colle leggi che regoleranno il nuovo ordinamento.

BORGHI. (*Della Commissione*) La legge presentemente in discussione è stata, credo, promossa per primo da me nell'interrogazione che ho rivolta all'onorevole ministro della marina nella seduta del 9 novembre prossimo passato. Quindi mi incombe l'obbligo di ringraziare il ministro, prima di tutto di avere presentata questa legge, e poi di averla presentata nelle due parti appunto nelle quali io l'avevo distinta, cioè nell'applicazione della legge del 9 ottobre 1873 ai medici della marina, e nella estensione di questa legge agli ufficiali del genio navale. In tal modo il ministro ha dimostrato di apprezzare i motivi per quali io poneva sopra una eguale linea, se non nella misura almeno nella sostanza, i titoli che potevano avere gli ufficiali del genio navale che escono dalle Università con quelli dei medici di marina che anche provengono dalle Università medesime.

Devo poi anche ringraziare i miei onorevoli colleghi che compongono la Commissione del bilancio per avere con un ordine del giorno avvalorate le proposte che io aveva fatte, almeno per la parte che riguarda i medici di marina.

Siccome ho l'onore, ed altissimo onore, di far parte del corpo del genio navale, così desidero di far conoscere alla Camera (quantunque non creda che essa possa dubitare che alcuno dei suoi membri parli per conto personale), affine di togliere ogni equivoco circa gl'incentivi che possano aver mossa la mia più o meno grande eloquenza a difendere questa legge in seno alla Commissione, tengo a far conoscere, dico, che il secondo articolo, anche se fosse stato preso in considerazione e fosse votato, non mi avrebbe riguardato per nulla, essendo che esso non beneficerebbe che gli ufficiali del genio navale i quali escono dalle Università, od hanno patente d'ingegnere, mentre io non ho questa patente nè da alcuna Università nè da alcun istituto tecnico superiore.

Non mi sfuggono i motivi personali delicatissimi per i quali l'onorevole ministro della marina ha tanto facilmente secondato i desiderii della Com-

missione nel convenire circa la soppressione dell'articolo 2, e li apprezzo altamente; e quindi certo io non riprenderò per conto mio l'articolo che è stato soppresso. Però credo di dover dichiarare che le considerazioni che sono state svolte tanto in seno della Commissione, quanto nella bella relazione fatta dal relatore della medesima, non mi hanno totalmente convinto circa alla non esistenza dei motivi sia di equità, sia di opportunità per concedere agli ufficiali del genio navale ciò che si concede agli ufficiali sanitari.

Però convengo colla Commissione e coll'onorevole ministro che forse sia più opportuno di rimettere questa discussione in un'altra circostanza, cioè in una circostanza in cui si possa abbracciare la questione in tutto il suo complesso, specialmente perchè mi sembra che abbia anche relazione con diverse altre categorie d'impiegati dello Stato che forse sarebbe bene di prendere in considerazione per farli godere degli stessi benefici.

Quindi io non mi separo dai miei onorevoli colleghi della Commissione; accetto la soppressione dell'articolo 2, e dichiaro che voterò la legge.

In fine ritengo che la questione sia piuttosto agguornata di quello che negativamente risolta.

MAURIGI, *relatore*. Non avendo le conclusioni della Commissione incontrato alcuna obiezione nella breve discussione testè fatta, crederei di abusare del tempo della Camera se volessi portare innanzi ad essa ragioni per giustificarle. Mi limiterò solamente a fare una breve dichiarazione.

L'onorevole ministro della marina ha lamentato che nella relazione fosse stata ommessa una sua dichiarazione di volere rimandare questo articolo 2 alla legge organica a presentare. I membri presenti della Commissione ricordano che l'onorevole ministro accennò all'ipotesi di potere discutere, in occasione della legge organica, delle misure riguardanti il genio navale; ma sembrò a tutti i presenti che questo concetto lo avrebbe l'onorevole ministro riservato se si fosse trattato di sostituire altro provvedimento a quello che proponeva nell'articolo 2.

In ogni modo, questa discussione sarebbe completamente oziosa, imperocchè la Camera non ha più da occuparsi, per il momento dell'articolo 2 della legge; e le ragioni che indussero la maggioranza della Commissione a proporre la soppressione, restano conseguente nella relazione che fu unanimemente approvata da tutti i suoi membri che avevano votato la soppressione dell'articolo 2 istesso.

PRESIDENTE. Non essendovi altro oratore iscritto, dichiaro chiusa la discussione generale su questo progetto di legge.

(È chiusa.)



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

Si passerà alla discussione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« Per gli effetti delle leggi sulle pensioni di ritiro e riforma, all'ufficiale medico della marina militare saranno computati come servizio effettivo ed a titolo di studi preliminari i cinque anni antecedenti alla sua nomina a medico o chirurgo militare.

« Questi cinque anni non potranno decorrere che dall'età di diciassette anni compiuti, nè potranno essere calcolati i servizi anteriori alla nomina a medico o chirurgo militare, a meno di rinunciare alla valutazione di cinque anni a titolo di studi preliminari. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Coloro che sono di avviso che debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva.)

Si procederà ora alla votazione per scrutinio segreto dei due progetti di legge i cui articoli vennero già approvati per alzata e seduta.

(Si fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Sul progetto di legge: Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

Presenti e votanti . . . . .	201
Maggioranza . . . . .	101
Voti favorevoli . . . . .	180
Voti contrari . . . . .	21

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione:

Sul progetto di legge: Estensione ai medici della marina militare delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873.

Presenti e votanti . . . . .	201
Maggioranza . . . . .	101
Voti favorevoli . . . . .	179
Voti contrari . . . . .	22

(La Camera approva.)

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA: LEGGE FORESTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione dello schema della legge forestale.

Se ne darà lettura.

(Il segretario Quartieri dà lettura del progetto di legge.)

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Ceresa ha facoltà di parlare.

CERESA. Signori, sino da quando l'onorevole ministro annunciava alla Camera la presentazione di questo disegno di legge, io mi era proposto di ragionarvi sopra, e ciò, non perchè, nato dove germogliano e prosperano più rigogliose e folte le selve, io dovessi più direttamente interessarmi a discorrere di questa materia, o perchè, dalle contingenze dei miei studi, io fossi stato condotto a ricercare la ragione logica e l'ordinamento migliore di un servizio forestale, ma perchè parevami che le foreste fossero il terreno più acconcio ed opportuno a me per muovere i primi passi nella vita parlamentare, all'ombra quieta e sicura dei larici e dei faggi. Il mio cammino poteva essere meno osservato, e quando pure inesplicassi, potevo sperare di trovare sostegno in quelle tante opinioni che si manifestano sopra questo argomento.

Soprattutto sperava che facile avrebbe dovuto essere il mio cammino, perchè in nessuna legge credevo di potere trovare più radicalmente, più fondamentalmente sviluppati quei principii di decentramento e di libertà i quali, banditi a Stradella e Caserta, avevano lasciato sperare al paese di vedersi svincolato alfine da quelle tante così noiose formalità che sono tanta parte dei fastidi dei cittadini italiani.

Ma dovetti scorgere che non mai fu più vero che l'uomo propone e Dio dispone, ed il Dio, o meglio i Dei, per questa volta furono l'onorevole ministro ed il relatore della Commissione. Dovetti convincermi che il progetto di legge che io stava ad esaminare non era che una riproduzione, me lo perdono l'onorevole ministro, non sempre riveduta e corretta dei progetti di legge che già erano stati presentati dai suoi predecessori, progetti dei quali uno fu miseramente travolto nei voti misteriosi delle urne, e l'altro non raggiunse l'onore della pubblica discussione; allora io mi arrestai come colui che apparecchiatosi ad una giostra, od a correre la quintana si trova ridotto a calare la visiera e colla lancia in resta a scendere in campo chiuso; od invitato a festa si trova innanzi ad un mortorio.

Il progetto di legge nella sua sintesi generale, io ho detto, è la riproduzione dei progetti di legge precedentemente presentati. La sua sintesi si può restringere in queste parole: « Tutte le terre d'Italia sono vincolate alla coltura forestale quando si trovano in certe determinate circostanze stabilite in modo tassativo dalla legge. » Da queste premesse scende tutto l'ordine amministrativo della legge forestale.

Prima di proseguire debbo fare un'aperta confessione. Non vorrei essere ascritto fra coloro i quali

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

non hanno alcuna fede nell'efficacia delle foreste. Amo i boschi, ed ho fede grandissima nei loro effetti meccanici ed in quelli meteorologici; li amo, non per quel sentimento indefinibile che vi attrae, vi circonda, vi affascina, quando inoltrandovi fra i meandri d'una selva, vi sentite rapiti da quelle bellezze; li amo, non perchè io ceda al fascino poetico del ruscello che scorre, del zeffiro che aleggia, dell'usignuolo che canta. Nella poesia non ho fede alcuna, il poema più sublime mi lascia freddo ed impassibile; ma non posso poi star freddo in argomento di così vitale importanza. Non è già che io disconosca quanto siano sublimi le foreste che coronano le più alte giogaie delle nostre Alpi e dei nostri Appennini, ma desidero le foreste soprattutto, per la necessità assoluta di conservare al mio paese la produzione legnosa, per la necessità assoluta di conservare all'Italia un buon regime delle acque, per la necessità assoluta che ha il paese di essere salvo per mezzo delle foreste da moltissimi danni igienici, che, tuttochè negati, l'esperienza ci dimostra nel modo il più aperto.

Non vorrei far qui un'accademica dimostrazione di questa necessità, nè vorrei fare lusso di una dottrina che non posseggio; mi basterebbe richiamarmi ad autori davanti la cui autorità ognuno certo s'inchina. Io potrei citarvi il Claré, il quale ha scritto una delle migliori monografie sul regime forestale e sul governo dei boschi; potrei citarvi il Forest, il quale ha scritto uno dei migliori trattati sul rimboscimento; potrei citarvi la relazione fatta al Consiglio federale svizzero alcuni anni or sono intorno alle condizioni delle foreste della Repubblica elvetica. Con gran copia di argomenti è apertamente dimostrato che l'esistenza delle selve è un'assoluta necessità e per il buon regime delle acque e per gli interessi meteorologici.

Ma se ho fede nella esistenza delle selve che hanno alla loro conservazione le regioni che le circondano, la mia fede è egualmente viva e sincera nel rispettare quella di coloro i quali non riconoscono nelle foreste alcune diversità da qualunque altra produzione della natura.

Se desidero che per quanto mi riguarda o riguarda i miei committenti le foreste sieno conservate, io devo egualmente desiderare che non sia fatta violenza a coloro che pensano in un altro modo. Dalle indicazioni che dà l'onorevole ministro nella relazione del progetto di legge, appare come le provincie italiane, dirò meglio, le rappresentanze agrarie di molte provincie italiane si siano recisamente pronunziate per la conservazione di quelle disposizioni che vietano la libera disposizione della proprietà forestale.

Ma non possiamo illuderci; molte provincie d'Italia vi sono, le quali ritengono che le disposizioni vincolative del regime forestale non sieno conciliabili con gli ordinamenti liberi e coi bisogni generali.

Io non ricercherò se queste condizioni traggano origine da tradizioni altamente onorevoli di libertà, o se dipendano dalle condizioni climatologiche, in cui talune provincie si trovano. Constatato un fatto. È veramente cosa accertata che se ho diritto d'impedire la caduta di una selva, inquanto quella caduta possa recar danno al mio interesse od a quello dei miei vicini; non ho alcun diritto di vietare la caduta di una selva quando essa non è creduta necessaria da coloro che vi sono direttamente interessati.

Premesse queste dichiarazioni, io debbo riconoscere che la legge presentata dà, per due motivi distinti, ragione di essere modificata.

Prima di tutto essa condanna tutta Italia ad un vincolo perfettamente uguale per tutte le regioni, senza lasciare libertà alcuna a quelle le quali non hanno alcun motivo per attenersi a questo vincolo. Credo inoltre che il vincolo, quale è indicato dalla legge, od i suoi estremi non siano nè appoggiati ad una ragione logica, nè coordinati all'osservazione pratica dei fatti.

La legge presentata dispone in modo tassativo che siano sottoposti al vincolo forestale « i boschi e le terre anche spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno. »

Invano velli indagare il motivo per cui questo castagno sorgeva improvvisamente a limitare qual dio Termine tutta la produzione silvana.

La relazione ci dice che questo castagno ha germogliato qui nella Camera e che il ministro l'ha raccolto dalle discussioni parlamentari.

Io non aveva l'onore di fare parte della Camera, quando ebbe luogo la prima discussione di questa legge, ma ho voluto cercare negli atti parlamentari come fosse sorto il concetto che il limite del castagno dovesse essere il limite delle foreste. Confesso che non ho saputo trovarlo. Ho trovato bensì indicazioni molto generali, molto accademiche, alcune in Parlamento, moltissime fuori del Parlamento, nelle quali si diceva, essere impossibile stabilire un limite, entro il quale si debba circoscrivere la produzione silvana. Questo dipendere essenzialmente dalle condizioni locali; che però se si volesse dare un accenno molto generico, lo si potrebbe cercare nella produzione del castagno.

Io domando, se con una indicazione così generale, così vaga, così approssimativa, sia possibile

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

stabilire una legislazione di una nazione, se sia possibile offendere diritti così sacri, così importanti, cotanto inviolabili quali sono quelli della proprietà.

Ma v'ha di più. Il ministro nella sua relazione ci dice che questo limite di produzione del castagno in Italia è molto variabile ed incerto che nel proporre questa condizione di vincolo forestale anzi, mi pare che il ministro abbia invocato quel *rationalabile obsequium* che è divenuto di moda e che egli stesso non ne sia profondamente convinto. Il ministro dice che il castagno vegeta in Italia da 400 a 1200 metri secondo le varie condizioni di clima.

Dunque noi verremo a unificare la legislazione con un presso a poco di due terzi, cioè nella proporzione da 400 a 1200. Vuol dire che noi avremo delle provincie nelle quali la cultura silvana potrà essere due terzi maggiore di quanto non sia nelle altre. E questo perchè? Per un fatto indipendente da quelle ragioni le quali devono legittimare l'esistenza forzata di una selva. Io eredo poi, come tutti coloro i quali conoscono le condizioni d'Italia, che sia impossibile stabilire questa distinzione in un modo serio, in un modo pratico. Vi sono provincie in cui non esiste il castagno, o almeno esiste in piccolissima parte. E queste provincie come le tratterete? Dove fisserete questo limite della zona del castagno?

Io so bene che mi si dirà che questa indicazione dell'albero del castagno è soltanto uno dei criteri; che molti altri criteri si sono aggiunti in un modo, bisogna riconoscerlo, abbastanza confuso e male definito così, che quando si trattasse di applicare la legge, non so invero quanto sarebbe facile; ma, ad ogni modo, mancherebbe poi nella legge assolutamente ogni indicazione per una cultura silvana la quale è altamente richiesta dalle condizioni stesse del nostro paese; intendo dire la coltivazione silvana lungo i fiumi e lungo i litorali marittimi.

Voi sapete quanto alla Francia abbiano giovato le coltivazioni del *pinus maritima* che per cura dell'imperatore Napoleone si sono fatte nelle *lande*. Vaste superficie di terre furono per tale modo conquistate sul mare ed è quello uno dei vantaggi maggiori della coltivazione forestale, quello di guadagnare al paese molto terreno che andrebbe perduto per causa delle acque. Neanche dunque per questo motivo, saprei acconciarmi alla forma con la quale viene esplicito il vincolo che si vorrebbe imposto.

Sostanzialmente dunque l'ordinamento forestale non può per le condizioni topografiche e geografiche d'Italia, essere altrimenti determinato e circoscritto che dalle condizioni locali. Non sta allo Stato il prefiggere quali sieno i terreni da essere coltivati a

selva. Lo Stato non può avere innanzi a sè presenti le condizioni generali dei nostri monti, per poter stabilire in proposito una regola fissa ed immutabile.

Basterebbe appena rammentare, se pure ne aveste bisogno, perchè tutti voi conoscete abbastanza le condizioni dei monti italiani, le infinite varietà che si trovano in essi; rammentare come nei territori, i quali sarebbero vincolati, si trovino fin d'ora delle coltivazioni agricole molto ubertose, molto proficue, le quali non recano punto danno alle acque ed alle condizioni meteorologiche. Potrei aggiungere ancora, che al disotto poi di tutte queste terre, quasi, direi, in pianura, molti territori devono essere necessariamente coltivati a foresta, se vogliamo consacrarli al bene del nostro paese. Le sole provincie pertanto sono in grado di riconoscere nella pratica ciò che loro si convenga, e lo Stato, nella pienezza della sua sovranità, deve intervenire soltanto per autorizzare i poteri locali a quei provvedimenti che il nostro diritto pubblico loro non concederebbe di dare.

La base pertanto del disegno di legge dovrebbe essere mutata. Invece di stabilire in un modo così assoluto e reciso che le terre poste nelle condizioni indicate dall'articolo 1 debbono essere poste a coltura forestale, converrebbe dire che le provincie possono con regolamenti approvati da reali decreti obbligare a coltura silvana quei territori, i quali, per le ragioni indicate nella legge stessa, o perchè in riva al mare od ai fiumi, possono recar danno ai territori inferiori; e vi aggiungerei ancora: *possono recare danni igienici, od avere effetti meteorologici*.

Io so che a queste disposizioni si può opporre molto facilmente che gli effetti delle foreste non sono così strettamente locali da essere circoscritti nei limiti di una provincia. Può avvenire, ed avverrà di certo, che, e pel regime delle acque o per impedire gli effluvi dei miasmi o gli effetti dei venti, una provincia debba richiedere il vincolo di terreni i quali sono posti in territorio di altra provincia. Allora si verifica esattamente quell'interesse generale, il quale solo può dare ragione all'intervento dello Stato, ed in tal caso, quando cioè una provincia riconoscesse che, per ragione di territori posti in una provincia finitima essa può ricevere un danno, allora s'intende che richieda il vincolo di quei terreni, e che lo Stato, udito il Consiglio superiore forestale, pronunci quel verdetto che sarà riconosciuto il più conveniente, giusto ed adatto alle circostanze.

Questa legge al titolo secondo entra in disposizioni, le quali veramente non intendo come possano essere oggetto di una legge e venir applicate.

L'articolo 10 dice: « Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, le provincie ed i comuni potranno d'accordo promuovere il rimboschimento dei terreni, ecc. »

Quale necessità che una legge venga a dire che si potrà provvedere al rimboschimento? Evidentemente lo Stato potrà sempre fare tutto quello che crede, le provincie ed i comuni, quando intendano provvedere a quel rimboschimento, prenderanno quegli accordi che saranno del caso. Non giova nè importa iscriverlo in una legge, la quale deve dare precetti non indicazioni vane, e la quale poi non dà per questo rimboschimento nessuna di quelle facilità, che sarebbero vivamente richieste dagli scrittori di questa materia, come, ad esempio, la dispensa dall'imposta per un dato numero d'anni.

Io non intendo qui fare una proposta di tal genere; capisco perfettamente come, nelle condizioni attuali del Governo italiano, sia impossibile dispensare dall'imposta qualunque terreno: non è nel momento in cui le proposte di nuove tasse ci stanno dattorno, che si può pensare a questi sgravi ed a questi favori. Ma se lo Stato non interviene con questo provvedimento, che sarebbe il più efficace (e riconosco che non può intervenire), io non vedo perchè si debbano in una legge iscrivere articoli, i quali poi non potrebbero avere alcuna efficacia pratica.

Contro poi all'opinione che ho sentita manifestare da molti, ritengo che la parte più utile e commendevole di questa legge sia appunto quella che tratta dell'amministrazione forestale, le cui spese sono poste a carico delle provincie. So bene che uno degli appunti che si fanno alle leggi italiane è precisamente quello di addossare ai comuni ed alle provincie una quantità di spese, mentre poi loro si tolgono i mezzi per farvi fronte. Questo appunto qui non vien bene, perchè il servizio forestale è di una tale importanza, che io lo direi uno dei principali interessi delle popolazioni.

E siccome spero il Governo vorrà provvedere alla riforma del sistema tributario locale, la spesa del servizio forestale dovrà riuscire ripartita con quella giustizia che certo dovrà ispirare quel futuro provvedimento.

Ma non solo per questo motivo io credo che questa disposizione debba essere il fondamento della legge, ma anche perchè le provincie, col mezzo degli agenti forestali posti a loro disposizione, potranno ordinare quei servizi di custodia che si riferiscono alla pesca, e quei servizi che si riferiscono ai prodotti agrari, che soli varrebbero a tutelare efficacemente le proprietà rurali ora cotanto miseramente dilapidate.

Io non tratterò lungamente la Camera su questo argomento, tanto più che la mia parola non è colta certamente, nè elegante, e mi riservo di presentare degli emendamenti agli articoli a misura che questi verranno in discussione. Non posso trattenermi però dal pregare fin d'ora la Camera di volere, nel votare questo progetto di legge, avere ben presente che esso ha il suo fondamento in quei concetti di centralizzazione alla francese, i quali sarebbero per l'Italia la negazione assoluta di ogni progresso economico, di ogni ricchezza nazionale. Io so bene che in Francia uno dei più grandi uomini di Stato ha detto un giorno: « cette admirable centralisation que toute l'Europe nous envie. »

Io non credo che l'Italia partecipi a quest'invidia; per dare all'Italia lo svolgimento economico in tutte le sue regioni, giova grandemente il concedere una gran parte ai suoi poteri locali.

Ispirandomi a questi principii avrò l'onore di sottoporre alcuni emendamenti agli articoli della legge; e questi emendamenti confido che l'onorevole ministro li vorrà accogliere.

L'onorevole ministro di agricoltura non può non rammentare le antiche sue dottrine riguardo alla libertà in ogni questione economica. Egli quindi vorrà accettare anche questa, e fare così che il nostro voto, scendendo nell'urna, possa dire ai nostri mandatari che il Ministero Depretis ha mantenuto le sue promesse.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare.

**SORRENTINO.** Cedo il mio turno all'onorevole Cencelli, ed io prendo il suo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cencelli ha facoltà di parlare.

**CENCELLI.** Signori, sebbene iscritto per parlare più tardi, pure per fare cosa grata al mio amico personale e politico, l'onorevole Sorrentino, accetto di prendere subito la parola.

Oppositore della legge forestale nel 1872, come molti dei miei onorevoli colleghi che sedevano con me in quest'aula in quell'epoca rammenteranno; ora mi schiero fra i difensori della legge stessa.

Ciò dimostra non essere esatto quanto diceva il preopinante, onorevole Ceresa, che la legge, come viene proposta ora alla Camera dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, sia quella stessa nei suoi concetti, nella sua estensione, e nella sua applicazione, la quale veniva proposta dall'amministrazione precedente. Se così fosse, tornerei a combatterla ancora.

Gravissime sono le differenze che passano tra le proposte fatte colla legge passata, e quelle che si fanno ora dall'onorevole Maiorana-Calatabiano. In

allora predominava sulla proposta di legge la restrizione dei diritti dei privati, ed il vincolo forestale si estendeva pressochè su tutte le foreste d'Italia; mentrechè oggi, il principio della libertà molto estesa, direi quasi, superiore al bisogno ed alle condizioni del nostro paese, è la base, è il merito principale della legge che noi abbiamo sottoposta alle nostre deliberazioni.

Io era oppositore in allora precisamente per gli eccessivi vincoli che si volevano apportare alla conservazione delle foreste presso di noi.

La provincia romana, che disgraziatamente era affetta, a preferenza di tutte le altre provincie d'Italia, da eccessivi vincoli, mi spronava ad essere oppositore assoluto di proposte che conservavano nella massima parte gli stessi vincoli.

Chi non è della provincia romana forse non conosce i vincoli eccessivi che ci tormentavano in questa materia. Chi li conosce può immaginarsi se quelle leggi che venivano proposte in passato, le quali mantenevano, come dicevo testè, quasi completamente detti vincoli, ci potevano essere gradite, se potevamo accettarle ed essere favorevoli ad esse. Noi le combattemmo, ed io mi pregio di averle combattute accanitamente; ed ebbi la soddisfazione di vedere rigettata la legge a scrutinio segreto, e poi nelle proposte fatte dai predecessori del nostro ministro di agricoltura e commercio, essi stessi portare delle modificazioni alla legge, in ossequio alle osservazioni giustissime che noi avevamo fatte.

L'onorevole Ceresa diceva che la legge attuale condanna tutta Italia ad un vincolo indefinito. Perdoni, no, non è esatta questa espressione; perchè i vincoli che oggi ci vengono proposti con la legge in discussione non sono che la conservazione dei boschi nelle alte vette delle Alpi e degli Appennini, e su quei terreni che per la loro friabilità sono soggetti a smottamenti, non che per quelli altri ai quali, essendo sottoposti corsi d'acque, occorre provvedere per impedire gravi disastri che potrebbero derivare dalle frane e scoscendimenti capaci di far deviare le acque dall'alveo naturale debordando per cercarsi un nuovo letto. Dunque se è un vincolo, non è indefinito per tutta Italia, ma è vincolo parziale, limitato alle necessità assolute e imprescindibili per i bisogni dell'agricoltura, per il benessere stesso delle popolazioni d'Italia.

Egli aggiungeva: ma badate che una delle basi principali di questo vincolo è la zona dove vegeta il castagno, come è indicato nella legge; e questa essendo variabile dai 400 metri ai 1200 di elevazione, porterà una disuguaglianza grandissima nel vincolo, a seconda delle diverse regioni, non essendo eguale la vegetazione di questa pianta in

ogni parte d'Italia. Questo per me non è un difetto, o signori. La legge deve costituire una base e tracciare le norme presso a poco che si debbono seguire da chi dovrà applicarla, ed il fissare che il vincolo comincia in quella parte dei monti ove cessa la vegetazione del castagno è una base utile e generale da doversi accogliere, poco interessando se per effetto del clima più o meno freddo il castagno vegeti a 400 o più metri d'elevazione dal livello del mare.

Sia pure che non in tutti i monti ed in tutte le colline il castagno vegeti, e che a seconda delle posizioni locali ne varii l'altezza ove vive vegeto e rigoglioso, era precisamente per tale ragione che bisognava con una espressione generale determinarne il cominciamento e la fine, e questa fu la sua vegetazione.

Nella provincia romana, per esempio, i castagni vegetano dappertutto, sino alle più alte vette dei Cimini e dei colli albanì e tuscolani; che perciò? I nostri boschi saranno sciolti da ogni vincolo, se non vi saranno altre ragioni per conservarli, e per ciò ne rendo grazie all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, ed accetto di gran cuore la legge da lui proposta.

L'onorevole Ceresa ci diceva: applicate un vincolo speciale a seconda delle varie provincie. Ma sarà possibile che, mentre noi abbiamo reclamato sempre una legge forestale uguale per tutta l'Italia e che vogliamo l'unità delle leggi per tutti, solo per riguardo alle foreste dovranno esservi tante leggi quante sono le provincie?

Non senza perchè l'onorevole ministro ha proposto la formazione e l'istituzione di varie Commissioni provinciali, perchè nell'applicazione queste abbiano una certa latitudine nelle modalità della legge stessa.

Ma in quanto ai principii generali, su cui si deve basare la legge, e su cui il Parlamento italiano doveva pronunziarsi perchè sia unica ed eguale in tutto il regno, devono essere generali ed invariabili.

L'applicazione generale non può essere subordinata ai concetti diversi delle Commissioni provinciali che verranno con questa legge stabilite; i regolamenti potranno renderne moderata e graduale l'applicazione e nulla più.

Le basi generali eguali per tutti; gli accessori, con prudente moderazione, secondo i regolamenti e l'opportunità: ecco il mio concetto.

Talune norme generali sono indispensabili, e l'onorevole Ceresa stesso non avrebbe certo desiderato che si facessero tante leggi per quante sono le nostre provincie italiane.

Forse, fermo il concetto generale, non si potrà

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

impedire che si faccia qualche eccezione od almeno che venga sospesa la soppressione di qualche vincolo, ove per leggi anteriori esso esista.

E che ciò si possa fare, lo indica l'onorevole ministro nella sua relazione, dove a pagina 6 dice:

« È fuori di dubbio che la materia forestale non si presta a norme fisse, applicabili rigidamente con invariabile misura di tempo e di luogo. Le condizioni di postura, di suolo, le condizioni agricole, il sistema idrografico ed orografico, i mezzi di comunicazione, il vario grado economico e morale, richiedono dei temperamenti. Ma in mezzo a tanta varietà di elementi esiste necessariamente un interesse comune. »

Dunque una legge generale, a mio avviso, deve esistere e non è accettabile il concetto, che proporrebbe l'onorevole Ceresa che tante leggi si debbano fare quante sono le provincie. A questo io non mi potrei associare; anzi quando mi viene proposta una legge la quale ha poche basi generali, con pochissimi vincoli, io debbo accettarla, perchè essendovi in Italia delle provincie che non hanno vincoli forestali, come la Toscana e talune altre che ne hanno gravosi, e delle altre ancora che ne hanno gravosissimi, io non posso che accettare ed essere grato a chi mi propone una legge che, limitando i vincoli, ma stabilendoli eguali e generali per tutti, permetterà, di dire che in Italia esiste una legge unica forestale.

Premessi questi concetti per i quali, come io accennava, mi dichiaro favorevole alla legge, debbo dall'altro canto osservare se questi vincoli che oggi, secondo la proposta ministeriale, sono stabiliti, siano sufficienti a soddisfare ai bisogni del paese. Sono diversissime le opinioni sull'influenza delle foreste in rapporto dell'igiene. La relazione dell'onorevole Cancellieri su questa parte si tace assolutamente; ma mi permetterà che io prenda occasione a fare delle considerazioni sulla influenza delle foreste all'igiene specialmente nella provincia romana dagli ultimi periodi della relazione stessa.

L'onorevole Cancellieri conchiude quasi la sua relazione facendo un appello a qualche provincia, ed in detto appello è chiaramente indicata la provincia nostra, ritenendo che i suoi rappresentanti si facciano oppositori alla legge per esagerati timori igienici.

Il relatore si rivolge ad essi, e fa appello al loro patriottismo perchè non respingano la legge la quale trova molto favore nell'opinione pubblica.

L'onorevole relatore sia pur certo, ed io non ho difficoltà di dichiararlo anche a nome dei miei colleghi, che noi non siamo sicuramente oppositori a questa legge, perchè, se con essa non abbiamo il

complesso di ciò che desideriamo, non pertanto è innegabile che in molte cose è fonte di bene. Ciò non deve peraltro farci cessare dall'adoperar tutti i nostri sforzi affine di ottenere dal Parlamento qualche cosa di più che nè i ministri hanno creduto di accordarci, nè la Commissione ha creduto meritevole pure di farne oggetto di discussione. Infatti i miei onorevoli colleghi avranno veduto che nella relazione della nostra Commissione mentre si è discusso di tutti gli articoli, si è taciuto interamente sulla parte igienica.

Non è stato così dell'onorevole ministro, perchè a sua lode, ed a sua piena giustificazione io debbo dichiarare che nella sua relazione ha trattato largamente la questione dell'igiene, e mentre egli non ha creduto di secondare i desideri, e le dichiarazioni di alcuni membri della Commissione governativa che con molta cortesia avea riunito più volte al suo Ministero, pur tuttavia si è sforzato a dar ragione del perchè non fosse stata questa parte approvata ed accettata.

Però esaminando minutamente la relazione stessa dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio mi sento sempre più convinto della necessità di sottoporre alla Camera delle considerazioni sugli interessi igienici del paese e di ottenere che i medesimi siano gelosamente garantiti.

Io parlo specialmente di questa provincia, perchè se nelle altre provincie non credono i loro rappresentanti che esista tale utilità e tale necessità, io mi guardo bene dall'impormi alle altrui opinioni; nè intendo su questa grave discussione di venire a chiedere una misura generale, assoluta.

Non c'è dubbio, o signori, essere tali nella provincia nostra le condizioni atmosferiche da essersi ritenuto fino ad oggi come si ritiene tuttora, che le foreste sono una necessità assoluta per rendere meno dannoso il miasma palustre, e tutelare le popolazioni dagli effetti dei venti tanto dannosi alla salute ed alla vegetazione. Sono un oratore male adatto per quest'argomento igienico, ma domani o dopo domani, se continuerà questa discussione, potrà scendere in campo con argomenti più efficaci dei miei l'onorevole mio amico Baccelli, il quale si farà un dovere d'esternare il suo avviso e di difendere la conservazione delle selve. Frattanto mi permetterò di ricordare, fra i molti scritti che si sono stampati in proposito, quello del professore Carlucci, il quale è una delle individualità più spiccate che abbiamo nella nostra città. Il professore Carlucci, come il comizio agrario, sostengono la necessità assoluta della conservazione dei boschi, specialmente nella provincia romana. Non seguirò il relatore del Comizio agrario di Roma in una sua relazione molto diffusa

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

fatta nella occasione dell'ultimo Congresso degli agrimensori, ma al tempo stesso non voglio abbandonare alcune osservazioni fatte presentando il paragone della quantità dei boschi esistenti in Italia e quella nelle altre parti d'Europa in rapporto agli interessi economici e industriali d'Italia. Ora in detta relazione si rilevano i seguenti dati statistici che sono di qualche importanza, e diceva conservate i boschi in Italia poichè in Italia non avete che 3,646,401 ettari di boschi, mentre la Francia ne ha 8,900,000, l'Austria ne ha 14,791,717 e più, la Germania 14,154,262; in questo stato di cose, trovandosi l'Italia più scarsa di boschi di tutti, dev'essere l'interesse vostro di conservare i boschi.

Ma io abbandono questa materia poichè non sto a fare il difensore della parte industriale, mentre però sarebbe certamente utile per l'interesse delle popolazioni che i boschi abbondassero, poichè è certo che l'elemento legnoso è un elemento indispensabile alla vita, essendo più facile morire di freddo che di fame.

Ed in questo senso seguiva il rapporto del Congresso agricolo di Roma, e diceva: « La Francia ha per ciascun individuo 2593 metri quadrati di boschi; la Prussia, 3855; l'Austria, 5131; la Svezia, 104,673; la Russia, 32,000; e così via via; l'Italia invece non ne ha che 1176. Così tutti dicono che verrà forse il momento in cui comincerà a mancare il combustibile minerario, e siccome noi non abbiamo carbon fossile e solo della lignite che poi non è adatta per tutte le lavorazioni, allora si sentirà la necessità di doversi servire, anche per le locomotive, della legna, la quale mancherà. » Concludeva il relatore e votava il Comizio e Congresso agronomico per la conservazione, miglioramento, ed aumento dei boschi in Italia.

Lascio la parte economica al Comizio, e parlo soltanto della parte igienica. Non vi è dubbio che il sottosuolo della provincia romana è di natura tale che raccoglie e conserva molta quantità d'acqua, perchè a poca profondità si trova uno strato impermeabile e come rileva un agricoltore dei migliori, che noi abbiamo qui, sia nei piani che nelle colline in qualunque tempo si trova acqua a poca profondità, esso così si esprime in una sua pubblicazione: « Gli altipiani e le colline dell'Agro romano sono seminate di piccole paludi che per la loro frequenza fanno l'effetto delle grandi; queste piccole paludi o acquitrini manifestati anche dalla qualità della vegetazione, provengono dalla natura del sottosuolo impermeabile, o da pomici, sabbie, ghiaie, e terreno estremamente poroso che raccoglie molte acque per poi somministrarle lentamente.

Per tal modo tali acquitrini sono mantenuti anche nell'estate epoca in cui sono perniciosissimi. »

Per tal modo, che anche nei mesi estivi e nelle colline, aprendosi un cavo qualunque, dopo pochissimo tempo resta ripieno d'acqua malsana.

Dunque se le acque del sottosuolo sono permanenti e stagnanti, domando io, non è un mezzo di assorbimento l'esistenza delle foreste? Quante più foreste ci saranno, tanto minori saranno questi sottosuoli umidi, perchè parte ne assorbiranno le radici per l'alimento della pianta, parte andrà in evaporazione e sarà assorbito dalla parte legnosa e dalle foglie degli alberi, e così tanto meno di umidità rimarrà nel sottosuolo e tanto meno di elemento per l'aria pessima che esiste nelle campagne della provincia romana; e ciò almeno sino a quando una estesa coltivazione agricola potrà effettuarsi nelle nostre campagne, lo che si spera ma s'ignora come, e quando avrà luogo.

E che il sottosuolo sia assolutamente la causa della mal'aria, piuttosto che le paludi grandi verso il mare e le paludi poste in altri punti dell'agro romano, ve lo dirà francamente l'onorevole Baccelli se parlerà qui fra noi, poichè è certo che quella che noi chiamiamo mal'aria dell'Agro romano, ed è anche nella città stessa di Roma, non è che l'emanazione di questa umidità del sottosuolo.

È un fatto che mentre in alcuni punti della città l'aria è abbastanza buona perchè il suolo è impermeabile, in altri luoghi, specialmente in alcuni punti lungo il Tevere, dove le sponde sono arenose, basta stare una mezz'ora nell'estate su di un balcone per prendersi le febbri.

Dunque il sotto suolo è la causa principale della mal'aria, che lamentiamo in Roma e nel resto della provincia.

Se dunque le selve, a mio avviso sono un mezzo di assorbimento di questa umidità esistente nel sotto suolo, si dovrebbero conservare più che fosse possibile.

Cio viene confermato, come io diceva, dal parere dell'egregio professore Carlucci, che in un suo lavoro dopo aver dimostrato che nelle campagne della provincia romana il miasma febbrigeno per svolgersi non abbisogna della presenza di stagni e di paludi o dei venti maremmani, per la ragione che la costituzione del nostro suolo favorisce la produzione del miasma, ed avviene anco per il solo abbassamento, conclude così « che ciò accada realmente è stato troppo di sovente dimostrato da una triste esperienza, e quest'esperienza è stata subita da quei comuni della nostra provincia ove furono abbattuti boschi e secolari selve, sia che esistessero nel piano, o sulle vette, e versanti di colline, o di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

monti, sia che difendessero o no i paesi dai venti ap-  
portatori di mal'aria.

« Basterebbe interrogare i medici-condotti per  
restarne convinti. »

È nella provincia di Roma e nella città stessa  
una convinzione assoluta ed irrevocabile che la esi-  
stenza delle foreste sia un elemento benefico per  
modificare, se non interamente risanare, la nostra  
atmosfera.

Ma io non opporrei alcun ostacolo se la coltiva-  
zione dei boschi fosse una delle tante coltivazioni  
le quali possono intraprendersi, lasciarsi e rinnova-  
rarsi nel corso di un breve tempo, se gli alberi in po-  
chissimi anni crescessero ed ingrandissero.

La coltivazione dei cereali, per esempio, può farsi  
in quest'anno, e vedendo che non riesce utile può  
sospendersi ed effettuarla qualche anno dopo.

Ma la coltivazione delle foreste può effettuarsi *ad  
libitum*, può una selva crescere ed ingigantire a pia-  
cere del proprietario o del Governo, quando sia ri-  
conosciuto l'interesse effettivo di esse pel benessere  
delle popolazioni? Le foreste, o signori, vi rappre-  
sentano una esistenza secolare. Quando voi avete  
atterrato una foresta, ma è in vostra facoltà di po-  
terla far rivivere in 2, 3, 4, 5 anni? Io vi domando  
se ciò è possibile!!!

Se la scienza si fosse assolutamente pronunziata  
e definitivamente ci avesse assicurato sulla inutilità  
di queste foreste, ciò che io non sono in grado di  
giudicare, sebbene dall'esame dei fatti sia venuto  
nella convinzione che debbono esistere, se la scienza,  
dico, avesse definitivamente stabilito che queste fo-  
reste non hanno alcun interesse per il benessere  
delle popolazioni, io inchinerei il capo e profano  
nella questione igienica direi: la scienza ha ragione:  
lasciamo quindi piena libertà di distruggere tutte le  
foreste.

Ma, o signori, ciò non è, poichè l'onorevole mini-  
stro stesso nella sua relazione ci dice che la scienza  
non ha detto ancora la ultima parola su questa ma-  
teria.

« Ma soprattutto non basta dire se influenza siavi  
o possa esservi; bisogna assegnare il grado e le  
condizioni di questa influenza perchè il legislatore  
possa decidere se il mezzo sia proporzionato e per-  
ciò legittimo rispetto al fine che si vuole raggiungere.  
Senza favorire delle innovazioni che potessero alte-  
rare, in talune località, le buone condizioni sanita-  
rie, innanzi che affermiamo una ragione inconcussa  
di legge generale, conviene aspettare che la scienza  
risolva davvero il problema della influenza climato-  
logica ed igienica dei boschi. »

Dunque la scienza non si è pronunziata ancora

nè l'onorevole ministro è sicuro che la cosa non  
possa essere risolta in modo contrario.

In un dubbio così grave la prudente condotta del  
legislatore quale dovrà essere? Se oggi con una  
legge, non dirò improvvida, ma meno vantaggiosa  
agli interessi generali, si dà facoltà assoluta al pro-  
prietario di distruggere qualunque bosco gli piaccia;  
se questo proprietario ispirandosi unicamente all'  
interesse proprio, e più di tutto all'interesse mo-  
mentaneo, poichè da una foresta si fa presto ad in-  
cassare centinaia di migliaia di lire e dei milioni  
ancora, sia pure che dopo distrutta questa foresta  
nè i figli, nè i nepoti ne troveranno più nessun van-  
taggio, egli come dicevo, per solo interesse del mo-  
mento la distruggesse in fatto, e poi dopo poco  
tempo venisse la scienza a pronunziarsi definitiva-  
mente sulla necessità della esistenza di queste fo-  
reste, ma sarebbe forse il ministro, sarebbe il Par-  
lamento, sarebbe l'Italia, sarebbe la generazione  
nostra che potrebbe far rivivere queste foreste?

Nel dubbio, signori, vogliamo noi pronunziare  
una condanna definitiva di ciò che forse un giorno  
potrà essere riconosciuto necessario e rispetto alla  
scienza, e rispetto alle necessità locali, e rispetto  
ai bisogni degli uomini? Abbiamo forse poche espe-  
rienze, che una popolazione per avere atterrato con  
deplorable imprevidenza un bosco che la difendeva  
da alcuni venti miasmatici, da alcune esalazioni  
pestifere ha dovuto sparire. Molti di voi potrete  
certamente constatare, o dimandando, o leggendo,  
la verità di quanto vi ho esposto, e formarvi così  
un criterio esatto della realtà delle cose.

Ora, signori, con quest'esperienza dolorosa che noi  
abbiamo, con una convinzione personale, con una  
opinione proclamata dagli uomini di scienza, che ci  
dicono indispensabili all'igiene, al benessere delle  
popolazioni, questi boschi, con quale animo noi  
della provincia romana potremmo sottoscrivere ad  
un voto, non dirò solo di demolizione dei nostri  
boschi, ma di condanna a morte di tante popola-  
zioni?

Onorevole ministro, io non le chiedo di spingere  
l'importanza delle mie preghiere e delle mie argo-  
mentazioni sino al punto che una misura assoluta e  
generale sia presa nell'attuale discussione della  
legge per la conservazione di tutti i boschi; ma mi  
limito a pregarla che, mentre la legge abbia pieno  
vigore per quello che in essa è già stabilito, per la  
parte dei boschi che possono riguardare l'igiene sia  
sospeso l'annullamento del vincolo forestale, ove già  
per leggi preesistenti esista a tutela della salute pub-  
blica, sino a che la scienza con nuovi studi e con  
nuove esperienze si sarà pronunziata con maggiore  
sicurezza sulla necessità o anche sulla sola utilità



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

della conservazione delle foreste. La mia domanda sembrami molto modesta; prima che si venga alla definitiva votazione di questa legge, io proporrò, se non un articolo di legge, un ordine del giorno, col quale venga a stabilirsi questo concetto: che per ciò che riguarda il taglio dei boschi, che vengono dall'opinione pubblica o dal Consiglio sanitario riconosciuti, nella provincia di Roma, come necessari al benessere delle popolazioni e dell'igiene pubblica, sia sospesa l'abolizione del vincolo forestale fino al momento in cui la scienza definitivamente si sia pronunziata.

E ciò mi sembra che sia nell'ordine delle idee le più giuste, le più naturali, e che possa essere accettato dall'onorevole ministro e dalla Camera.

Poichè, mentre noi non intendiamo d'imporre la nostra opinione alle altre parti d'Italia, perchè, se le altre provincie non lo vogliono, e credono che sia utile distruggere tutto, lo facciano pure, noi, e per l'interesse che vi hanno coloro i quali ci onorano della loro presenza in Roma e nella nostra provincia, e per l'interesse nostro e delle nostre popolazioni desideriamo che, mentre si fanno sforzi onde cercare di migliorare le condizioni atmosferiche della città coi lavori del Tevere e con altri lavori che si faranno dal comune e dalla provincia per il prosciugamento ed il miglioramento dell'Agro romano, si venga per ora a sospendere la esecuzione di uno di quei fatti irreparabili che potrebbe distruggere il benessere della provincia romana, e rendere inefficaci e nulli quei miglioramenti che con tali lavori si sperano ottenere.

Con questa preghiera io do termine al mio discorso, e mi riservo di presentare a questo oggetto l'ordine del giorno che ho indicato, per il quale procurerò di mettermi d'accordo coi miei colleghi della provincia; e la Camera, specialmente dopo che avrà sentite le ragioni di altri oratori, che presso a poco si pronunzieranno, se non egualmente certo molto analogamente a ciò che io ho esposto, spero che non negherà a tale proposta quell'accoglienza che si merita perchè è utile nell'interesse generale e di Roma stessa che non si diminuiscano le selve finchè duri l'incertezza che il toglierle nuoccia alla salute pubblica, deteriorando le condizioni climatologiche di questa capitale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maiocchi ha facoltà di parlare.

**MAIOCCHI.** Quando questo progetto di legge veniva presentato all'esame degli uffici, nell'ufficio al quale io era ascritto fu sollevata qualche osservazione sulla mancanza di provvedimenti relativi alla conservazione delle selve litorali, e sull'imperfezione del progetto che non risponde a tutti gli scopi ai quali do-

vrebbe mirare una legge forestale. Ma, come avvenne nel mio ufficio, pare che anche negli altri prevalessesse il concetto dell'interesse privato a quello dell'interesse pubblico, e che il pensiero di estendere i vincoli forestali per ragioni igieniche sia stato dimenticato.

La legge quale veniva in origine presentata dall'onorevole ministro, benchè si prestasse a qualche osservazione od aggiunta, specialmente intorno alla inalienabilità delle selve demaniali, e alle relazioni sanitarie, pure in massima poteva essere accettata. Se non che la Commissione ha siffattamente alterato lo scopo della medesima, pure affermando di accettarlo, che io trovo necessario di dichiarare che se l'onorevole ministro di agricoltura e commercio non si opponesse a queste modificazioni, io non solo voterei contro, ma ne desumerei un sinistro pronostico per la discussione delle leggi amministrative e finanziarie che verranno prossimamente in discussione.

Io sono stato poi dolorosamente meravigliato nel rilevare nella relazione su questo progetto che la Commissione parla in nome dei principii di decentramento e di libertà per sostenere idee di dominio sopra enti che non il capriccio feudale, ma la saggia esperienza aveva sottratto al possesso individuale, o dei quali aveva accordato da molti secoli una proprietà condizionata.

**PRESIDENTE.** Onorevole Maiocchi, se volesse scendere un poco più basso, oppure alzare la voce, farebbe bene, perchè gli stenografi non odono le sue parole.

**MAIOCCHI.** Io prevedo, nella trattazione delle leggi amministrative, una vivissima opposizione al completo decentramento, che io desidererei, decentramento che unicamente può permettere di parlare seriamente di economie.

Io veggio però che molti di quelli che faranno opposizione a quelle leggi, hanno avuto questo coraggio, mi si permetta di dir così, di parlare di decentramento a proposito d'una legge che unicamente riguarda la questione forestale.

La legge forestale dovrebbe essere considerata quasi un oggetto del potere centrale, ed anche nel caso in cui si ottenga questo decentramento, la legge forestale dovrebbe essere sempre considerata o come di pertinenza del Ministero, od almeno, come oggetto di un consorzio di provincie.

Io parimenti considero le conseguenze d'una teoria di sconfinata libertà economica. Davvero che se i legislatori del ducato di Milano, avessero nudrito le medesime teorie manifestate dalla Commissione, non sarebbe accaduto che uno dei più brutti e più

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 APRILE 1877

ingrati territori dell'Italia, la Lombardia, fosse trasformato in uno dei più produttivi.

Il progetto ministeriale all'articolo 10 promuove il rimboscimento dei terreni che si trovano nelle condizioni contemplate dall'articolo 1 della legge; ed all'articolo 11 accorda a tale scopo l'espropriazione dei terreni stessi per causa d'utilità pubblica. Soggiunge poi: « Avrà per altro il proprietario, il diritto di coltivare, in modo che soddisfi agli scopi della presente legge, il terreno che si vuole espropriare, ecc. »

Certo che, sancito il diritto della nazione ad adottare per la propria salvezza una disposizione forestale, non si poteva in termini più equi e più favorevoli garantire il diritto del possessore. Egli ha la prospettiva o di avere un compenso nel prezzo, come avviene sempre nelle espropriazioni forzate, oppure avrebbe potuto conservare il proprio possesso, attivando esso stesso i lavori voluti dalla legge forestale.

Ma la Commissione non si è accontentata di questo. La Commissione ha detto: questi vantaggi o queste violenze vadano per i comuni, vadano per i corpi morali, ma per i buoni borghesi non vanno.

Senza continuare in un sindacato alle singole disposizioni modificatrici della Commissione, mi basta di eccitare l'attenzione degli onorevoli colleghi, acciò vogliano verificare l'enorme portata delle modificazioni introdotte da essa e non vogliano esporre l'interesse generale al privato.

Per parte mia, riserbandomi di oppugnare ciascuno degli articoli proposti dalla Commissione quando si presenteranno, per ora mi auguro che qualora l'onorevole ministro non rifiutasse esso per primo gli articoli quali furono modificati dalla Commissione, non venissero sanzionati dalla rappresentanza nazionale malgrado che essa invochi a sostegno il patriottismo e le libertà.

**MAIORANA-CALATABIANO**, ministro per l'agricoltura e commercio. Io non prendo la parola per

entrare nella discussione della legge; ma le avvertenze dell'onorevole Majocchi mi persuadono non essere inutile di notare come il Ministero fin qui abbia tenuto fermo al proprio progetto, e rispetto a quei due o tre articoli, dei quali più specialmente ha parlato l'onorevole Majocchi, egli e la Camera potranno essere certi che il Ministero si atterrà fermissimamente alla sua proposta. Per altro ha potuto udire l'onorevole Majocchi che la discussione si è intrapresa sul progetto ministeriale per modo che tutti coloro i quali prenderanno la parola potranno rivolgere le loro considerazioni più specialmente su quello.

Per tal modo io spero che saremo in pieno accordo sopra parecchie osservazioni fatte dall'onorevole Majocchi.

**PRESIDENTE.** Domani seduta pubblica alle ore due pomeridiane.

La seduta è levata alle 5 55.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Interrogazione del deputato Torrigiani al ministro dell'istruzione pubblica sulle condizioni in cui si trovano i ginnasi di alcune provincie e sui mezzi per migliorarle;

2° Interrogazione del deputato Bonghi allo stesso ministro intorno agli aiuti promessi ai comuni per la costruzione di case scolastiche colla circolare del 1° luglio 1875;

3° Seguito della discussione del progetto di legge forestale.

Discussione dei progetti di legge:

4° Stanziamento di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova;

5° Modificazioni delle leggi sulla imposta dei fabbricati.